SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 163° - Numero 140

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 17 giugno 2022** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministero della difesa

Ministero della transizione ecologica

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 2022, n. **69**.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 359, concernente: «Regolamento che stabilisce i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 30, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121;

Visto l'articolo 8, comma 1-*bis*, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 359, recante il «Regolamento che stabilisce i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»;

Ritenuta la necessità di aggiornare le disposizioni del predetto regolamento, in funzione di un generale ammodernamento dell'armamento e del munizionamento in dotazione al personale della Polizia di Stato che sia adeguato e rispondente alle mutate esigenze operative, in linea con l'evoluzione tecnologica nel settore;

Considerato che, in tale prospettiva, occorre aggiornare le caratteristiche sia dell'armamento individuale sia dell'armamento ordinario e speciale di reparto, oltre che il rispettivo munizionamento;

Acquisito il parere del Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, espresso nella seduta del 15 maggio 2019;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 2020;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza dell'11 giugno 2020;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2022;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 359

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 359, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 2, dopo le parole «il fucile mitragliatore» sono inserite le seguenti: «, la pistola ad impulsi elettrici, arma comune ad impulsi elettrici,»;

b) all'articolo 11, comma 1:

1) le parole «anello in lamierino con doppia campanella, moschettone e cinturino di cuoio» sono sostituite dalle seguenti: «con anello e cinturino»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei servizi svolti a bordo di convogli ferroviari dal personale della specialità Polizia ferroviaria della Polizia di Stato la lunghezza non può essere inferiore a cm. 28.»;

c) all'articolo 13, comma 1:

1) dopo la parola «ripetizione:», le parole «manuale o semiautomatica;» sono sostituite dalle seguenti: «manuale o semiautomatica, ovvero entrambi i sistemi di ripetizione;»;

2) dopo le parole «sicura o sicure:», le parole «ordinaria e/o d'impugnatura;» sono sostituite dalle seguenti: «automatica o ordinaria o d'impugnatura, ovvero più di uno dei tre sistemi di sicura;»;

3) dopo le parole «lunghezza canna:», le parole «non inferiore a 35 cm.;» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a 20 cm.;»;

d) all'articolo 14, comma 1:

1) dopo la parola «ripetizione:», le parole «semiautomatica e automatica;» sono sostituite dalle seguenti: «manuale o automatica o semiautomatica, ovvero più di uno dei tre sistemi di ripetizione;»;

2) dopo le parole «sicura o sicure:», le parole «ordinaria o d'impugnatura;» sono sostituite dalle seguenti: «ordinaria o automatica o d'impugnatura, ovvero più di uno dei tre sistemi di sicura;»;

3) dopo la parola «mire:», le parole «registrabili, ottiche o notturne;» sono sostituite dalle seguenti: «fisse o registrabili o ottiche o notturne, ovvero più di uno dei quattro sistemi di mira;»;

e) all'articolo 15, comma 1:

1) dopo le parole: «sicura o sicure:», le parole «ordinaria o d'impugnatura;» sono sostituite dalle seguenti: «ordinaria o d'impugnatura o automatica, ovvero più di uno dei tre sistemi di sicura;»;
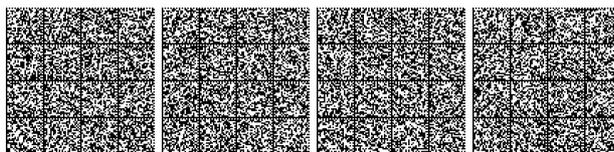
2) dopo la parola «mire:», le parole «fisse, registrabili, ottiche o notturne;» sono sostituite dalle seguenti: «fisse o registrabili o ottiche o notturne, ovvero più di uno dei quattro sistemi di mira;»;

f) all'articolo 16, comma 1, dopo la parola «mire:», le parole «registrabili, ottiche o notturne;» sono sostituite dalle seguenti: «fisse o registrabili o ottiche o notturne, ovvero più di uno dei quattro sistemi di mira;»;

g) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

«Art. 16-*bis (Arma comune ad impulsi elettrici)*. — 1. La pistola ad impulsi elettrici, arma comune ad impulsi elettrici, in dotazione di reparto, deve avere le seguenti caratteristiche minime:

scarica elettrica erogata a distanza: tensione di picco (scarica a circuito aperto) ≤ 50 kV; tensione di picco (con carico tipico di funzionamento) ≤ 1.700 V; lunghezza di impulso effettiva ≤ 125 μs;

durata del ciclo della scarica elettrica : t ≤ 5 s;

scarica elettrica dopo aver attinto il bersaglio: non reiterabile in modalità automatica;

grilletto: protetto da ponticello;

sistema di puntamento: idoneo a selezionare a distanza le aree di impatto del bersaglio;

capacità: almeno due coppie di elettrodi;

sicura o sicure: manuale o automatica o d'impugnatura, ovvero più di uno dei tre sistemi di sicura. »;

h) all'articolo 20, comma 1:

1) dopo la parola «calibro:», le parole: «38 o 357 o 9 NATO;» sono sostituite dalle seguenti: «38 o 357 o 9;»;

2) dopo la parola «azione:», le parole «singola e doppia;» sono sostituite dalle seguenti: «singola o doppia, ovvero entrambi i sistemi di azione;»;

3) dopo la parola «sicura:», le parole «cane rimbalzante;» sono sostituite dalle seguenti: «manuale o automatica, ovvero entrambi i sistemi di sicura;»;

i) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Art. 21 *(Armamento in dotazione ai reparti speciali e specializzati)*. — 1. L'arma in dotazione ai reparti speciali e specializzati quale armamento di reparto deve avere le seguenti caratteristiche:

calibro: 5,56 mm NATO, 7,62 mm NATO, 9 mm NATO, 12,7' mm NATO o calibri equivalenti ad uso civile, compreso il calibro 338;

chiusura: stabile o metastabile o a massa;

ripetizione: manuale o semiautomatica o automatica, ovvero più di uno dei tre sistemi di ripetizione;

alimentazione: serbatoio mobile o a nastro;

capacità: non inferiore a 5 cartucce;

sicura o sicure: manuale o automatica o d'impugnatura, ovvero più di uno dei tre sistemi di sicura;

mire: fisse o registrabili o ottiche o notturne, ovvero più di uno dei quattro sistemi di mira;

lunghezza canna: non inferiore a 20 cm;

lunghezza totale: non superiore a 165 cm;

peso in ordine di impiego: non superiore a 60 kg, compreso l'affusto.»;

l) all'articolo 30, comma 3, dopo la parola «montagna» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per i reparti speciali e per i reparti specializzati»;

m) all'articolo 37 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-*bis*. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, si prescinde solo dall'esistenza delle condizioni di grave necessità ed urgenza, nel caso in cui la sperimentazione delle armi di cui al comma 1 sia stata effettuata in attuazione di specifiche disposizioni di legge.».

Art. 2.

Abrogazioni e clausola di invarianza finanziaria

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 135, è abrogato.

2. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 2022

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

GUERINI, *Ministro della difesa*

FRANCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CARTABIA

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, reg.ne n. 1567

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):

«Art. 17. *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.».

— Si riporta il testo dell'art. 30, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121: «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»:

«Art. 30. *(Armamento e divise).*

I criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale dei ruoli della suddetta Amministrazione che svolge funzioni di polizia sono stabiliti, anche in difformità alle vigenti norme in materia di armi, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Omissis.».

— Si riporta il testo dell'art. 8, comma 1-*bis*, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146: «Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno»:

«Art. 8 *(Misure per l'ammodernamento di mezzi, attrezzature e strutture della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).*

Omissis.

1-*bis*. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Amministrazione della pubblica sicurezza avvia, con le necessarie cautele per la salute e l'incolumità pubblica e secondo princìpi di precauzione e previa intesa con il Ministro della salute, la sperimentazione dell'arma comune ad impulsi elettrici per le esigenze dei propri compiti istituzionali, nei limiti di spesa previsti dal comma 1, lettera *a).*

Omissis.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 359, recante: «Regolamento che stabilisce i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1991.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 8, 11, 13, 14, 15, 16, 20, 30, e 37, del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 359, come modificato dal presente decreto:

«Art. 8. *(Armamento ordinario di reparto).* — 1. L'armamento ordinario di reparto è costituito dalle armi per l'uso delle quali è impartito l'addestramento obbligatorio di base a tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.

2. Esse sono lo sfollagente, gli artifici, nonché il fucile ad anima liscia, il fucile o carabina ad anima rigata, la pistola mitragliatrice, il fucile mitragliatore*, la pistola ad impulsi elettrici, arma comune ad impulsi elettrici* ed i dispositivi di lancio corrispondenti alle caratteristiche di cui agli articoli da 11 a 18, specificamente individuate per tipo e modello con decreto del Capo della polizia.»

«Art. 11. *(Sfollagente).* — 1. Lo sfollagente in dotazione ordinaria di reparto deve essere in gomma o materiale sintetico, cilindrico, internamente cavo, con impugnatura scanalata, *con anello e cinturino* fissato all'attacco o alla base dell'impugnatura, diametro di cm. 3 e lunghezza compresa tra cm 40 e cm 60. *Nei servizi svolti a bordo di convogli ferroviari dal personale della specialità Polizia Ferroviaria della Polizia di Stato la lunghezza non può essere inferiore a cm. 28.»*

«Art. 13. *(Fucile ad anima liscia).* — 1. Il fucile ad anima liscia in dotazione di reparto deve avere le seguenti caratteristiche:

calibro: non inferiore a 12;

caricamento: singolo o multiplo;

ripetizione: *manuale o semiautomatica, ovvero entrambi i sistemi di ripetizione;*

alimentazione: serbatoio mobile o fisso;

capacità: non inferiore a 4 cartucce;

sicura o sicure: *automatica o ordinaria o d'impugnatura, ovvero più di uno dei tre sistemi di sicura;*

mire: fisse o registrabili in direzione ed elevazione;

lunghezza canna: *non inferiore a 20 cm.;*

peso in ordine di impiego: non superiore a 4 kg.»

«Art. 14 *(Fucile o carabina ad anima rigata).* — 1. Il fucile o carabina ad anima rigata in dotazione di reparto deve avere le seguenti caratteristiche:

calibro: 5,56 mm NATO o 7,62 mm NATO;

chiusura: stabile o metastabile o a massa;

ripetizione: *manuale o automatica o semiautomatica, ovvero più di uno dei tre sistemi di ripetizione;*

alimentazione: serbatoio mobile;

capacità caricatore: non inferiore a 5 cartucce;

sicura o sicure: *ordinaria o automatica o d'impugnatura, ovvero più di uno dei tre sistemi di sicura;*

mire: *fisse o registrabili o ottiche o notturne, ovvero più di uno dei quattro sistemi di mira;*

lunghezza canna: non inferiore a 30 cm;

peso in ordine di impiego: non superiore a 5 kg;

eventuali accessori esclusi.»

«Art. 15 *(Pistola mitragliatrice).* — 1. La pistola mitragliatrice in dotazione di reparto deve avere le seguenti caratteristiche:

calibro: 9 mm NATO;

chiusura: stabile o a massa;

ripetizione: semiautomatica e automatica;

alimentazione: serbatoio mobile;

capacità: da 10 a 40 cartucce;

sicura o sicure: *ordinaria o d'impugnatura o automatica, ovvero più di uno dei tre sistemi di sicura;*

mire: *fisse o registrabili o ottiche o notturne, ovvero più di uno dei quattro sistemi di mira;*

lunghezza canna: da 100 a 250 mm;

peso in ordine di impiego: non superiore a 4 kg, eventuali accessori esclusi.»

«Art. 16 *(Fucile mitragliatore).* — 1. Il fucile mitragliatore in dotazione di reparto deve avere le seguenti caratteristiche:

calibro: 5,56 mm NATO o 7,62 mm NATO;

chiusura: stabile o metastabile;

ripetizione: semiautomatica ed automatica;

alimentazione: serbatoio mobile o a nastro;

capacità: minimo 20 cartucce;

sicura o sicure: ordinaria o d'impugnatura;

mire: *fisse o registrabili o ottiche o notturne, ovvero più di uno dei quattro sistemi di mira;*

lunghezza canna: non inferiore a 45 cm;

peso in ordine di impiego: non superiore a 12 kg.»

«Art. 20 *(Pistola a tamburo).* — 1. La pistola a tamburo in dotazione speciale di reparto deve avere le seguenti caratteristiche:

calibro: *38 o 357 o 9;*

capacità tamburo: non inferiore a 5 cartucce;

azione: *singola o doppia, ovvero entrambi i sistemi di azione;*

sicura: *manuale o automatica, ovvero entrambi i sistemi di sicura;*

mire: fisse o registrabili;

lunghezza canna: compresa tra 2" e 6" (da 5 a 15 *cm)*;

peso in ordine di impiego: non superiore a 1,4 kg, eventuali accessori esclusi.»

«Art. 30 *(Armi bianche).* — 1. L'Amministrazione della pubblica sicurezza può dotarsi di armi bianche per impieghi operativi o di rappresentanza.

2. Il personale dirigente e direttivo porta la sciabola con la divisa di rappresentanza; la sciabola è altresì armamento ordinario di reparto per il personale impiegato nei servizi di onore e di rappresentanza, nonché per i reparti di servizio a cavallo.
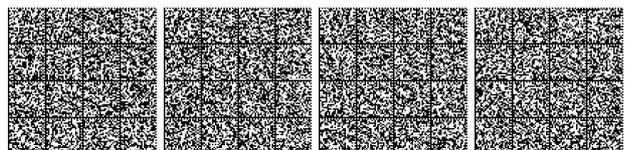
3. Il coltello-pugnale è armamento ordinario di reparto per il personale in servizio di sicurezza aereo, subacqueo e di montagna*, nonché per i reparti speciali e per i reparti specializzati*.»

«Art. 37. *(Sperimentazione di armi diverse e aggiornamento tecnologico)*. — 1. L'Amministrazione della pubblica sicurezza può essere autorizzata, con decreto del Ministro dell'interno, a sperimentare, per le esigenze dei propri compiti istituzionali, armi dalle caratteristiche diverse da quelle previste nel presente regolamento.

2. Nel decreto di cui al comma 1 sono indicate le armi da sperimentare, le modalità ed i termini della sperimentazione.

3. In caso di grave necessità e urgenza, con decreto del ministro dell'interno, il personale della Polizia di Stato all'uopo addestrato può essere autorizzato ad impiegare per i propri compiti istituzionali armi diverse da quelle in dotazione, che siano state adeguatamente sperimentate, purché rispondenti alle caratteristiche d'impiego in servizio di polizia stabilite nel presente regolamento e comunque non eccedenti le potenzialità offensive delle armi in dotazione alle Forze di polizia.

3-bis. *Fermo restando quanto previsto dal comma 3, si prescinde solo dall'esistenza delle condizioni di grave necessità ed urgenza, nel caso in cui la sperimentazione delle armi di cui al comma 1 sia stata effettuata in attuazione di specifiche disposizioni di legge*.».

22G00077

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2022.

Scioglimento del consiglio comunale di Castell'Azzara e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Castell'Azzara (Grosseto);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da sei consiglieri su dieci assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castell'Azzara (Grosseto) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Michele Bray è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 6 giugno 2022

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Castell'Azzara (Grosseto), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 e composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è venuta determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sei componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 16 maggio 2022, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Grosseto ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 18 maggio 2022.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castell'Azzara (Grosseto) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Michele Bray, viceprefetto aggiunto in servizio presso la Prefettura di Grosseto.

Roma, 1° giugno 2022

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

22A03581

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 aprile 2022.

Riparto tra le regioni dell'incremento del «Fondo per il sostegno delle attività economiche colpite dall'emergenza epidemiologica», di cui all'articolo 26 del decreto-legge n. 41 del 2021, per 20 milioni di euro per l'anno 2022, destinata ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;

Visto, in particolare, l'art. 26 che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione iniziale di 220 milioni di euro per l'anno 2021 da ripartire tra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati, prevedendo che una quota del fondo, non inferiore a 20 milioni di euro, sia destinata a sostenere le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218;

Visto l'art. 8, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» che ha previsto che «il fondo di cui all'art. 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, è incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 20 milioni di euro destinati ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici»;

Visto l'art. 7, comma 6-*quinquies*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 che ha previsto che «L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 26, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2021», per cui è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2021 la quota del fondo destinata a sostenere le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218;

Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico», che ha previsto che la dotazione del fondo di cui al predetto art. 26 sia incrementata di 20 milioni di euro, per l'anno 2022, da destinare ad interventi in favore di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici;

Considerato che lo stesso art. 26 prevede che il predetto fondo deve essere ripartito sulla base della proposta formulata dalle regioni in sede di autocoordinamento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 giugno 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 18 settembre 2021, e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 novembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 5 febbraio 2022, che hanno sancito il riparto del fondo per una dotazione complessivamente pari a 350 milioni di euro per l'anno 2021;

Considerata la necessità di emanare un ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con cui ripartire la quota di 20 milioni di euro per l'anno 2022 di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4;

Vista la nota n. 0935/C2FIN del 9 febbraio 2022 con cui la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha proposto il riparto delle risorse per l'anno 2022 di cui al citato art. 3, comma 1;

Vista l'intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 16 marzo 2022;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Articolo unico

Riparto del Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica per l'anno 2022.

1. Il «Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica» di cui all'art. 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, per un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, è ripartito tra le regioni e le province autonome secondo gli importi di cui alla tabella 1 che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Tali risorse sono destinate ad interventi in favore di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.

2. Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo in base alle vigenti norme e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2022

Il Presidente del Consiglio dei ministri
DRAGHI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 1436

TABELLA 1

Riparto risorse di cui all'art. 3, comma 1, del DL 4/2022: incremento del "Fondo per il sostegno delle attività economiche colpite dall'emergenza epidemiologica" di cui all'articolo 26 del DL 41/2021 per l'anno 2022 - Quota destinata ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici ((Importi in euro)	
Abruzzo	537.638,42
Basilicata	424.758,42
Calabria	758.298,42
Campania	1.791.773,16
Emilia-Romagna	1.446.118,42
Lazio	1.989.563,68
Liguria	527.134,21
Lombardia	2.972.029,47
Marche	592.002,63
Molise	162.725,79
Piemonte	1.398.625,79
Puglia	1.385.956,32
Toscana	1.328.943,68
Umbria	333.548,95
Veneto	1.350.882,63
TOTALE RSO	**17.000.000,00**
Prov. Aut. Bolzano	269.000,00
Friuli Venezia Giulia	475.000,00
Sardegna	516.000,00
Sicilia	1.446.000,00
Prov. Aut.Trento	239.000,00
Valle d'Aosta	55.000,00
TOTALE RSS	**3.000.000,00**
TOTALE	**20.000.000,00**

22A03582

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 maggio 2022.

Definizione delle modalità attuative del credito d'imposta relativo alle spese sostenute per l'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;

Visto in particolare, l'art. 1, comma 812, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, ai sensi del quale «Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai contribuenti è riconosciuto, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per l'anno 2022, un credito d'imposta per le spese documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'art. 25-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116»;

Visto il secondo periodo del medesimo art. 1, comma 812, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, il quale demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione delle modalità attuative per l'accesso al credito d'imposta anche ai fini del rispetto del prefissato limite di spesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Visto l'art. 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per il recupero dei crediti di imposta illegittimamente fruiti;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 1, comma 812, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, individua le modalità per l'accesso al credito d'imposta ivi previsto nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro il limite di 3 milioni di euro per l'anno 2022.

Art. 2.

Ambito di applicazione e misura del credito d'imposta

1. Il credito d'imposta spetta alle persone fisiche che, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, sostengono spese documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'art. 25-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta entro il limite complessivo di spesa pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022.

Art. 3.

Modalità di riconoscimento del credito d'imposta

1. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, le persone fisiche di cui all'art. 2, comma 1, inoltrano, in via telematica, entro il termine che sarà previsto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un'apposita istanza all'Agenzia delle entrate, formulata secondo lo schema approvato con lo stesso provvedimento. Nell'istanza i soggetti richiedenti indicano l'importo della spesa agevolabile sostenuta nell'anno 2022 per l'installazione dei sistemi di accumulo di cui al citato art. 2, comma 1.

2. L'Agenzia delle entrate, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate e l'ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze di cui al comma 1, determina la percentuale della spesa sostenuta da ciascun soggetto riconosciuta a titolo di credito d'imposta. Tale percentuale è comunicata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro il termine fissato dall'Agenzia delle entrate medesima nel provvedimento di cui al comma 1.

3. Il credito d'imposta di cui al presente decreto non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese.

Art. 4.

Fruizione del credito d'imposta

1. Il credito d'imposta riconosciuto ai sensi dell'art. 3 è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili, in diminuzione delle imposte dovute. L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi.
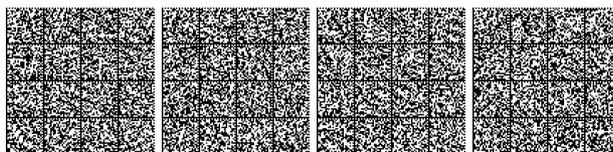
Art. 5.

Controlli

1. L'Agenzia delle entrate, qualora accerti che l'agevolazione sia in tutto o in parte non spettante, procede al recupero del relativo importo secondo le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste per le imposte sui redditi.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2022

Il Ministro: FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 973

22A03583

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DECRETO 27 aprile 2022.

Attuazione della Missione 2, Componente 2, Investimento 5.2 «Idrogeno», del PNRR.

IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto l'art. 9 del citato regolamento (UE) 2021/241, che stabilisce il divieto di cosiddetto «doppio finanziamento», ai sensi del quale progetti di riforma e di investimento a valere sul dispositivo per la ripresa e la resilienza possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra uno stesso costo;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (nel seguito: «PNRR») approvato con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Considerato, in particolare, l'Investimento 5.2 «Idrogeno» previsto nell'ambito della Missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica», Componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile» del PNRR, volto a consolidare e creare competenze proprietarie, attraverso ricerca e sviluppo nonché a creare una catena europea nella produzione e nell'utilizzo dell'idrogeno;

Considerati i traguardi e gli obiettivi previsti dal PNRR per l'Investimento 5.2, il quale stabilisce, in particolare, che:

a) il traguardo M2C2-52, da raggiungere entro il 30 giugno 2022, è costituito dall'aggiudicazione dell'appalto per costruire uno stabilimento industriale per la produzione di elettrolizzatori;

b) l'obiettivo M2C2-53, da raggiungere entro il 30 giugno 2026, è costituto dalla costruzione di uno stabilimento industriale per la produzione di elettrolizzatori con capacità pari a 1 GW/anno;

Considerate le indicazioni riferite all'attuazione dell'Investimento 5.2 «Idrogeno» contenute nell'allegato riveduto della citata decisione di approvazione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, con le quali si specifica, tra l'altro, che lo scopo dell'investimento è sostenere progetti tesi a creare una catena del valore dell'idrogeno in Italia che sia adatta anche per partecipare a potenziali importanti progetti di comune interesse europeo sull'idrogeno;

Visti gli articoli 9 e 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, che definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di non arrecare un danno significativo («*Do no significant harm*» - DNSH);

Vista la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cosiddetto «*tagging*»), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo, della predetta legge n. 178 del 2020, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del *Next Generation EU*, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
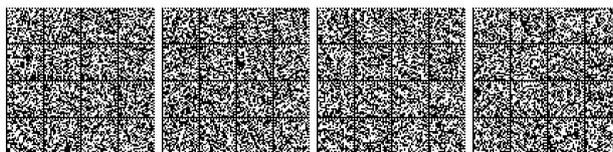
Visto, altresì, il comma 1044 dello stesso art. 1 della legge n. 178 del 2020, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;

Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6-*bis*, del decreto-legge n. 77 del 2021, il quale stabilisce che «le amministrazioni di cui al comma 1 dell'art. 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR»;

Visto, in particolare, l'art. 6 del citato decreto-legge n. 77 del 2021, con il quale è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Servizio centrale per il PNRR, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;

Visto, inoltre, l'art. 8 del medesimo decreto-legge n. 77 del 2021, ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia» e, in particolare, l'art. 17-*sexies*, comma 1, ai sensi del quale «per il Ministero della transizione ecologica l'unità di missione di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, la cui durata è limitata fino al completamento del PNRR e comunque fino al 31 dicembre 2026, è articolata in una struttura di coordinamento ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in due uffici di livello dirigenziale generale, articolati fino a un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale complessivi»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 24 settembre 2021, ai sensi del quale, per il sopra richiamato Investimento 5.2 «Idrogeno», ha assegnato al Ministero della transizione ecologica l'importo complessivo di 450 milioni di euro;

Visti, in particolare, i traguardi e gli obiettivi che concorrono alla presentazione delle richieste di rimborso semestrali alla Commissione europea, ripartiti per interventi a titolarità di ciascuna amministrazione, riportati nella Tabella B allegata al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, nonché le disposizioni di cui al punto 7 del medesimo decreto, ai sensi delle quali «le singole amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione europea»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2021, in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021, recante «Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»;

Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 novembre 2021, recante «Istituzione della Unità di Missione per il PNRR presso il Ministero della transizione ecologica», adottato ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge n. 77 del 2021 e dell'art. 17-*sexies*, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, comma 2-*bis*, ai sensi del quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (ora «Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile») n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice unico di progetto (CUP);

Vista la circolare RGS-MEF del 14 ottobre 2021, n. 21, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR»;

Vista la circolare RGS-MEF del 30 dicembre 2021, n. 32, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)»;

Vista la circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento»;

Vista la circolare RGS-MEF del 10 febbraio 2022, n. 9, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare, l'art. 1, comma 203 che ha previsto l'istituzione di un fondo finalizzato all'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell'importante progetto di interesse comune europeo (IPCEI) sulla microelettronica;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» ed in particolare l'art. 1, comma 232 stabilisce che il fondo di cui al citato art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 10 milioni di euro nel 2020 e 90 milioni di euro nel 2021, assume la denominazione di «Fondo IPCEI» e, con l'intento di favorire le iniziative di collaborazione su larga scala d'impatto significativo sulla competitività dell'industria nazionale ed europea, può intervenire per il sostegno finanziario alle imprese che partecipano alla realizzazione degli importanti progetti di comune interesse europeo intrapresi in tutti gli ambiti di intervento strategico e nelle catene del valore individuati dalla Commissione europea;

Visto il decreto interministeriale del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 21 aprile 2021, recante «Criteri generali per l'intervento, il funzionamento e la concessione delle agevolazioni del Fondo IPCEI destinate alle imprese che partecipano alla realizzazione degli «importanti progetti di comune interesse europeo», pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 165 del 12 luglio 2021;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 6, il quale disciplina una procedura negoziale per gli interventi di sviluppo territoriale o settoriale realizzati da una sola impresa o da un gruppo di imprese;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Testo unico sul pubblico impiego» e, in particolare, gli articoli 4 e 14;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ed in particolare il comma 6 dell'art. 60 che stabilisce che la dotazione del Fondo IPCEI di cui all'art. 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sia incrementata di 950 milioni di euro per l'anno 2021 per il sostegno alle imprese che partecipano alla realizzazione degli importanti progetti di comune interesse europeo di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera *b)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali» e, in particolare, l'art. 10;

Considerato il ruolo attribuito all'idrogeno nel percorso nazionale di decarbonizzazione, in conformità al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) al 2030 e nella Strategia a lungo termine (LTS) al 2050;

Vista la comunicazione COM (2020) 301 *final* della Commissione dell'8 luglio 2020 «Una Strategia europea per l'idrogeno climaticamente neutra», che individua l'esigenza di stimolare la produzione e l'introduzione dell'idrogeno verde nel tessuto produttivo nel panorama europeo;

Vista la pubblicazione delle «Linee Guida Preliminari per la Strategia nazionale idrogeno» del Ministero della transizione ecologica del 24 novembre 2020, con le quali è delineato il percorso dello sviluppo dell'idrogeno in sinergia con la Strategia europea;

Considerata la scadenza prevista per il traguardo M2C2-52 fissata alla data del 30 giugno 2022 e l'obbligo di assicurare il conseguimento di *target*, *milestone* e obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

Considerato che il settore della produzione degli elettrolizzatori si connota per un elevato grado di innovazione, il cui sviluppo è attualmente in una fase embrionale;
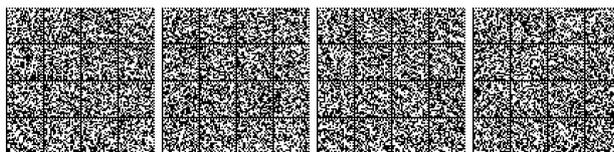
Ritenuto di attivare opportune sinergie con le procedure di selezione di stabilimenti industriali per la produzione di elettrolizzatori in corso di finalizzazione nell'ambito del Fondo IPECI, al fine di garantire sia il rispetto del traguardo M2C2-52, sia un efficiente impiego delle risorse disponibili;

Ritenuto di adottare il presente decreto per individuare le linee progettuali da realizzare ai fini dell'attuazione dell'Investimento 5.2, volto allo sviluppo della filiera industriale della produzione dell'idrogeno per il tramite della realizzazione di stabilimenti industriali per la produzione di elettrolizzatori e della relativa componentistica di supporto, nonché procedere alla ripartizione delle risorse finanziarie messe a disposizione dal PNRR per l'investimento stesso;

Decreta:

Art. 1.

Dotazione finanziaria e ripartizione delle risorse

1. Le risorse finanziarie disponibili per le finalità previste dalla Missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica», Componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile», Investimento 5.2 «Idrogeno», del PNRR ammontano a complessivi 450 milioni di euro.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate:

a) per l'ammontare di 250 milioni di euro, a sostenere la realizzazione degli importanti progetti di comune interesse europeo di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera *b)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nell'ambito dell'intervento strategico «Tecnologie e sistemi ad idrogeno» e specificatamente riferiti alla realizzazione di stabilimenti per la produzione di elettrolizzatori, a valere sul «Fondo IPCEI» istituito dall'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modifiche ed integrazioni;

b) per l'ammontare di 100 milioni di euro, a sostenere progetti finalizzati alla realizzazione di stabilimenti per la produzione di elettrolizzatori ulteriori rispetto a quelli di cui alla precedente lettera *a)*, al fine di garantire, congiuntamente con questi ultimi, la capacità produttiva del *target* di investimento di 1 GW/anno al 2026;

c) per l'ammontare di 100 milioni di euro, a sostenere la realizzazione di programmi di investimento finalizzati allo sviluppo della filiera produttiva degli elettrolizzatori e/o delle relative componenti, comprensivi di eventuali progetti di ricerca e sviluppo e di formazione del personale strettamente connessi e funzionali ai predetti programmi.

3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 6-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, un importo pari ad almeno il 40 per cento delle risorse di cui al comma 1 è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Art. 2.

Criteri generali per la declinazione delle modalità di attuazione degli interventi

1. Nel rispetto dei contenuti, delle condizionalità, dei traguardi e obiettivi e della tempistica stabiliti dal PNRR, nonché della normativa nazionale che disciplina l'attuazione del Piano medesimo, con successivi provvedimenti del direttore generale della Direzione incentivi energia del Ministero della transizione ecologica:

a) sono selezionati i progetti ammessi a ricevere sostegno ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *a)*, nonché disciplinate le modalità di assegnazione delle relative risorse;

b) è adottato, nel rispetto della normativa unionale in materia di aiuti di Stato, un avviso pubblico volto alla selezione delle proposte progettuali da finanziare a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)*;

c) è disciplinata, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e nel rispetto della normativa unionale in materia di aiuti di Stato, una procedura negoziale finalizzata alla selezione di progetti da finanziare a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 2, lettera *c)*.

2. Per gli adempimenti amministrativi e tecnici relativi all'attuazione del comma 1, lettera *c)*, il Ministero della transizione ecologica si avvale del supporto dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

3. I progetti ammessi a beneficiare dei finanziamenti ai sensi del presente decreto assicurano il rispetto degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 e non devono ricevere o aver ricevuto, per i medesimi costi, il sostegno di altri programmi e strumenti dell'Unione europea, conformemente a quanto disposto all'art. 9 del regolamento /UE) 2021/241.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Qualora, in esito all'attuazione dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 1 ovvero a seguito di revoca, totale o parziale, del finanziamento residuino risorse disponibili, con decreto del Ministero della transizione ecologica si può procedere alla riallocazione delle stesse per il finanziamento di altri progetti previsti dall'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, diversi da quelli per i quali erano state assegnate le risorse, comunque nel rispetto dei *target* previsti dal PNRR.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2022

Il Ministro: CINGOLANI

Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, reg. n. 1838

22A03585

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 gennaio 2022.

Recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2021/971 della Commissione del 16 giugno 2021, che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE del Consiglio per chiarire che anche le Tecniche biochimiche e molecolari (BMT) possono essere utilizzate nel caso in cui permangano dubbi riguardo all'identità varietale delle sementi.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere;

Vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, comma 1, lettera *a)*;

Vista la direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole;

Vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di specie ortive;

Vista la direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di specie oleaginose e da fibra;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e in particolare l'art. 36;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2016, n. 17713, con il quale è stato istituito il Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modifiche dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53, recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante «Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/2031 e del regolamento (UE) n. 2017/625»;

Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 1° marzo 2021, n. 99872, sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2021, registrata alla Corte dei conti in data 29 marzo 2021 al n. 166;

Vista la direttiva di esecuzione (UE) 2021/971 della Commissione del 16 giugno 2021 che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE volta a chiarire che anche le Tecniche biochimiche e molecolari (BMT) possono essere utilizzate nel caso in cui permangano dubbi riguardo all'identità varietale delle sementi;

Ravvisata la necessità di recepire la direttiva (UE) 2021/971/UE, quale norma di natura prettamente tecnica le cui condizioni, fissate in ambito comunitario, sono recepite tal quali nella legislazione nazionale;

Ritenuto pertanto necessario modificare l'allegato IX del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, al fine di chiarire che anche le BMT possono essere utilizzate come metodo supplementare per l'esame dell'identità della varietà nel caso di dubbi;

Sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente di cui al decreto ministeriale 30 giugno 2016, n. 17713, nella seduta del 5 ottobre 2021;
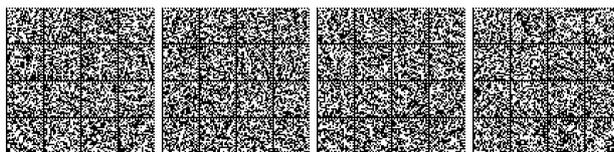
Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, espresso nella seduta del 12 ottobre 2021, in applicazione dell'art. 5, comma 4, lettera *e)* dello stesso decreto legislativo;

Effettuata in data 15 novembre 2021, la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 36, comma 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

Modifica dell'allegato IX del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20

1. L'allegato IX del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, è modificato come di seguito riportato:

a) alla lettera *A)* Cereali, dopo il punto 8, è inserito il punto 9.:

«9. Se, a seguito dell'attuazione dei punti 3 e 6, permangano dubbi circa l'identità varietale delle sementi, l'autorità di certificazione può utilizzare, per l'esame di tale identità, una tecnica biochimica o molecolare riconosciuta a livello internazionale e riproducibile, in conformità alle norme internazionali applicabili.»;

b) alla lettera *B)* Foraggere, dopo il punto 6, è inserito il punto 7.:

«7. Se, a seguito dell'attuazione dei punti 4 e 6, permangano dubbi circa l'identità varietale delle sementi, l'autorità di certificazione può utilizzare, per l'esame di tale identità, una tecnica biochimica o molecolare riconosciuta a livello internazionale e riproducibile, in conformità alle norme internazionali applicabili.»;

c) alla lettera *C)* Barbabietole, dopo il punto 5, è inserito il punto 5-*bis*.:

«5-*bis*. Se, a seguito dell'attuazione dei punti da 2 a 5, permangano dubbi circa l'identità varietale delle sementi, l'autorità di certificazione può utilizzare, per l'esame di tale identità, una tecnica biochimica o molecolare riconosciuta a livello internazionale e riproducibile, in conformità alle norme internazionali applicabili.»;

d) alla lettera *E)* Oleaginose e da fibra, dopo il punto 3, è inserito il punto 3-*bis*.:

«3-*bis*. Se, a seguito dell'attuazione dei punti 1 e 3, permangano dubbi circa l'identità varietale delle sementi, l'autorità di certificazione può utilizzare, per l'esame di tale identità, una tecnica biochimica o molecolare riconosciuta a livello internazionale e riproducibile, in conformità alle norme internazionali applicabili.»;

e) alla lettera *F)* Ortive dopo il punto 3, è inserito il punto 3-*bis*.:

«3-*bis*. Se, a seguito dell'attuazione dei punti 1, 2 e 3, permangano dubbi circa l'identità varietale delle sementi, l'autorità di certificazione può utilizzare, per l'esame di tale identità, una tecnica biochimica o molecolare riconosciuta a livello internazionale e riproducibile, in conformità alle norme internazionali applicabili.».

Il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana è soggetto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *c)* della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ed entra in vigore il 1° settembre 2022.

Roma, 10 gennaio 2022

Il Ministro: PATUANELLI

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 110

22A03584

DECRETO 8 giugno 2022.

Riconoscimento della «Organizzazione di produttori Cooperativa pescatori San Vito società cooperativa» in Marano Lagunare.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea (legge comunitaria per il 1990) ed in particolare l'art. 4, comma 3;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, come modificata e integrata dall'art. 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115;

Visti gli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 25 dell'8 febbraio 2019, recante «Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole

alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97»;

Visto il decreto-legge n. 104 del 21 settembre 2019, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179 del 5 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», ammesso a visto e registrazione della Corte dei conti al n. 89 in data 17 febbraio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 53 del 24 marzo 2020, relativo al regolamento recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 17 giugno 2020;

Vista la direttiva generale del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2022, approvata con decreto ministeriale 24 febbraio 2022, n. 90017, registrata alla Corte dei conti in data 1° aprile 2022 al n. 237;

Vista la direttiva del Capo del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica per l'anno 2022, adottata con d.d. n. 147144 del 30 marzo 2022, registrata dall'U.C.B. al numero 258 in data 1° aprile 2022, con la quale il direttore generale della PEMAC, in coerenza con il rispettivo decreto di incarico, è autorizzato alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Vista la direttiva direttoriale della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura per l'anno 2022, adottata con d.d. n. 168309 del 12 aprile 2022, registrata dall'U.C.B. al numero 284 in data 15 aprile 2022;

Visto il decreto direttoriale del 31 gennaio 2019, registrato all'Ufficio centrale del bilancio il 21 febbraio 2019, n. 78, a decorrere dal 24 gennaio 2019, il dott. Riccardo Rigillo è inquadrato dirigente di prima fascia del ruolo dei dirigenti - sezione A, del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 20 luglio 2020, registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 2020, al n. 780, con il quale è stato conferito al dott. Riccardo Rigillo l'incarico di direttore generale della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;

Visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

Visti in particolare gli articoli 6, 7 e 14, relativi alla costituzione ed al riconoscimento delle organizzazioni di produttori del settore della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013 della Commissione del 17 dicembre 2013, relativo al riconoscimento delle organizzazioni di produttori;

Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca;

Vista la documentata istanza trasmessa a mezzo PEC il 1° dicembre 2021, acquisita da questa Amministrazione in pari data con prot. n. 0631639 e le integrazioni alla stessa pervenute a mezzo PEC in data 7 aprile 2022, in risposta alla richiesta di integrazioni trasmessa da questa Amministrazione con prot. n. 0028617 del 21 gennaio 2022, con le quali l'«Organizzazione di produttori Cooperativa pescatori San Vito società cooperativa» in sigla «O.P. cooperativa pescatori San Vito soc. coop.», con sede a Marano Lagunare (UD), via Serenissima n. 30, ha richiesto il riconoscimento come organizzazione di produttori del settore della pesca ai sensi del regolamento (UE) n. 1379/2013, per le attività di pesca, produzione, trasformazione e commercializzazione delle seguenti specie: aguglia (*Belone belone*), anguilla (*Anguilla anguilla*), aquila di mare (*Myliobatys aquila*), arca di Noè o mussolo (*Arca noae*), astice (*Homarus gammarus*), barracuda o luccio di mare (*Sphyraena spp*), bibi (*Sipunculus nudus*); boga (*Boops boops*), calamaretto (*Alloteuthis media*), calamaro (*Loligo vulgaris*), canestrello (*Chlamys opercularis*), canestrello (*Flexopecten spp*), cannolicchio (*Solen vagina*), cappasanta o conchiglia di San Giacomo (*Pecten jacobaeus*), cappalunga (*Ensis minor*), cappellano o busbana (*Trisopterus minutus*), cefalo bosega (*Chelon labrosus*), cefalo botolo o calamita (*Liza ramada*), cefalo dorato o lotregano (*Liza aurata*), cefalo verzelata (*Liza saliens*), cefalo o volpina o muggine (*Mugil cephalus*), cepola (*Cepola macrophtalma*), corvina (*Sciaena umbra*), cappa tonda o cuore di laguna (*Cerastoderma glaucum*), dentice (*Dentex dentex*), favollo (*Eriphia verrucosa*), filetto ombrina (*Umbrina cirrosa*), gallinella o capone (*Chelidonichthys lucerna*), gamberetto (*Palaemon Spp*), gambero grigio (*Crangon crangon*), gattuccio (*Scyliorhinus caniula*), ghiozzetto (*Gobius paganellus*), ghiozzo (*Zosterisessor ophiocephalus*), ghiozzo nero (*Gobius niger*), grancevola o granceola (*Maja squinado*), granchio, mazzanetta, moleca (*Carcinus aestuarii*), granchio nuotatore (*Callinectes spp*), granciporro (*Cancer pagurus*), grongo (*Conger conger*), lanzardo o sgombro occhione (*Scomber japonicus*), latterino o acquadella (*Atherina spp.*), leccia (*Lichia amia*), mazzancolla (*Melicertus kerathurus*), menola (*Spicara spp*), merlano o molo (*Merlangius merlangus*), mormora (*Lithognatus mormyrus*), moscardino (*Eledone spp.*), murice spinoso (*Bolinus brandaris*), nasello o merluzzo (*Merluccius merluccius*), occhiata (*Oblada melanura*), ombrina (*Umbrina cirrosa*), orata (*Sparus aurata*), ostrica o ostrica piatta (*Ostrea edulis*), pagelli (*Pagellus spp.*), pagello fragolino o fragolino (*Pagellus erythrinus*), palamita (*Sarda sarda*), palombo (*Mustelus mustelus*), pannocchia o cannocchia (*Squilla mantis*), passera (*Platichthys flesus*), pesce prete o lucerna (*Uranoscopus scaber*), pesce San Pietro (*Zeus faber*), pesce

serra (*Pomatosus saltatrix*), polpo (*Octopus vulgaris*), razza (*Raja clavata*), ricciola (*Seriola dumerili*), rombo chiodato (*Psetta maxima*), rombo liscio o soaso (*Scophtalmus rhombus*), rospo o rana pescatrice (*Lophius piscatorius*), salpa (*Salpa salpa*), sarago maggiore (*Diplodus sargus*), sarago pizzuto (*Diplodus puntazzo*), sarago sparaglione (*Diplodus annularis*), sardina (*Sardina pilchardus*), scampo (*Nephrops norvegicus*), scorfano o scarpene (*Scorpaena scrofa*), seppia pizzuta (*Sepia orbignyana*), seppia (*Sepia officinalis*), seppiola (*Sepiola rondeleti*), sgombro (*Scomber scombrus*), sogliola dal porro (*Solea lascaris*), sogliola turca (*Synapturichthys kleinii*), sogliola (*Solea solea*), spigola o branzino (*Dicentrarchus labrax*), spinarolo (*Squalus acanthias*), suro o sugarello (*Trachurus trachurus*), tanuta (*Spondyliosoma cantharus*), torpedine marmorata (*Torpedo marmorata*), tracina (*Trachinus spp*.), triglia di fango (*Mullus barbatus*), triglia di scoglio o barbone (*Mullus surmelatus*), verdesca (*Prionace glauca*), vongola verace filippina (*Ruditapes philippinarum*), vongola (*Chamelea gallina*), vongola verace filippina (*Ruditapes philippinarum*);

Visto lo statuto della richiedente organizzazione di produttori, registrato al repertorio n. 51850, atto n. 25921, allegato al verbale di assemblea del 18 giugno 2021, redatto davanti alla dott.ssa Laura Rigonat, notaio iscritto al ruolo dei distretti notarili riuniti di Udine e Tolmezzo, con studio in San Giorgio di Nogaro alla via Ippolito Nievo n. 16;

Visti gli atti da cui risulta che la suddetta società persegue gli obiettivi fissati dal regolamento (UE) n. 1380/2013 in base a quanto previsto dall'art. 7, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1379/2013 e corrisponde, altresì, ai requisiti per il riconoscimento fissati dagli articoli 14 e 17 del regolamento (UE) n. 1379/2013 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013;

Vista l'istanza integrativa con la quale la richiedente organizzazione di produttori ha evidenziato come alla medesima O.P. aderiscono n. 61 imprese sul totale delle 123 censite nella marineria di Marano Lagunare e che tale dato, relativamente alla pesca delle specie per le quali viene chiesto il riconoscimento in relazione al numero di imbarcazioni ed alle quantità di prodotto ittico catturato dalle stesse, consente di rispettare il requisito circa lo svolgimento «di un'attività economica sufficiente sul territorio dello Stato membro interessato o su parte di esso, in particolare per quanto riguarda il numero di aderenti o il volume di produzione commercializzabile»;

Vista la nota prot. n. 0008870 del 27 maggio 2022 della Capitaneria di porto di Monfalcone che, nel confermare il numero degli aderenti alla richiedente organizzazione di produttori, segnala altresì il rispetto delle norme di tracciabilità e commercializzazione del prodotto ittico per il quale non risultano elevate sanzioni amministrative negli ultimi cinque anni;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta, ai fini del regolamento (UE) n. 1379/2013, art. 14 e del regolamento (UE) n. 1419/2013, nonché a tutti gli effetti eventuali e conseguenti a norma di legge, l'organizzazione di produttori nel settore della pesca denominata «Organizzazione di produttori Cooperativa pescatori San Vito società cooperativa», con sede a Marano Lagunare (UD), via Serenissima n. 30, per la pesca, la trasformazione e la commercializzazione delle specie ittiche di cui al successivo art. 2.

Art. 2.

1. La «Organizzazione di produttori Cooperativa pescatori San Vito società cooperativa» è riconosciuta ai sensi della pertinente normativa comunitaria per la pesca della seguenti specie ittiche: aguglia (*Belone belone*), anguilla (*Anguilla anguilla*), aquila di mare (*Myliobatys aquila*), arca di Noè o mussolo (*Arca noae*), astice (*Homarus gammarus*), barracuda o luccio di mare (*Sphyraena spp*), bibi (*Sipunculus nudus*); boga (*Boops boops*), calamaretto (*Alloteuthis media*), calamaro (*Loligo vulgaris*), canestrello (*Chlamys opercularis*), canestrello (*Flexopecten spp*), cannolicchio (*Solen vagina*), cappasanta o conchiglia di San Giacomo (*Pecten jacobaeus*), cappalunga (*Ensis minor*), cappellano o busbana (*Trisopterus minutus*), cefalo bosega (*Chelon labrosus*), cefalo botolo o calamita (*Liza ramada*), cefalo dorato o lotregano (*Liza aurata*), cefalo verzelata (*Liza saliens*), cefalo o volpina o muggine (*Mugil cephalus*), cepola (*Cepola macrophtalma*), corvina (*Sciaena umbra*), cappa tonda o cuore di laguna (*Cerastoderma glaucum*), dentice (*Dentex dentex*), favollo (*Eriphia verrucosa*), filetto ombrina (*Umbrina cirrosa*), gallinella o capone (*Chelidonichthys lucerna*), gamberetto (*Palaemon Spp*), gambero grigio (*Crangon crangon*), gattuccio (*Scyliorhinus caniula*), ghiozzetto (*Gobius paganellus*), ghiozzo (*Zosterisessor ophiocephalus*), ghiozzo nero (*Gobius niger*), grancevola o granceola (*Maja squinado*), granchio, mazzanetta, moleca (*Carcinus aestuarii*), granchio nuotatore (*Callinectes spp*), granciporro (*Cancer pagurus*), grongo (*Conger conger*), lanzardo o sgombro occhione (*Scomber japonicus*), latterino o acquadella (*Atherina spp*.), leccia (*Lichia amia*), mazzancolla (*Melicertus kerathurus*), menola (*Spicara spp*), merlano o molo (*Merlangius merlangus*), mormora (*Lithognatus mormyrus*), moscardino (*Eledone spp*.), murice spinoso (*Bolinus brandaris*), nasello o merluzzo (*Merluccius merluccius*), occhiata (*Oblada melanura*), ombrina (*Umbrina cirrosa*), orata (*Sparus aurata*), ostrica o ostrica piatta (*Ostrea edulis*), pagelli (*Pagellus spp*.), pagello fragolino o fragolino (*Pagellus erythrinus*), palamita (*Sarda sarda*), palombo (*Mustelus mustelus*), pannocchia o cannocchia (*Squilla mantis*), passera (*Platichthys flesus*), pesce prete o lucerna (*Uranoscopus scaber*), pesce San Pietro (*Zeus faber*), pesce serra (*Pomatosus saltatrix*), polpo (*Octopus vulgaris*), razza (*Raja clavata*), ricciola (*Seriola dumerili*), rombo chiodato (*Psetta maxima*), rombo liscio o soaso (*Scophtalmus rhombus*), rospo o rana pescatrice (*Lophius piscatorius*), salpa (*Salpa salpa*), sarago maggiore (*Diplodus sargus*), sarago pizzuto (*Diplodus puntazzo*), sarago sparaglione (*Diplodus annularis*), sardina (*Sardina pilchardus*), scampo (*Nephrops norvegicus*), scorfano o scarpene (*Scorpaena scrofa*), seppia pizzuta (*Sepia orbignyana*), seppia (*Sepia officinalis*), seppiola (*Sepiola rondeleti*), sgombro (*Scomber scombrus*), sogliola dal porro (*Solea*

lascaris), sogliola turca (*Synapturichthys kleinii*), sogliola (*Solea solea*), spigola o branzino (*Dicentrarchus labrax*), spinarolo (*Squalus acanthias*), suro o sugarello (*Trachurus trachurus*), tanuta (*Spondyliosoma cantharus*), torpedine marmorata (*Torpedo marmorata*), tracina (*Trachinus spp.*), triglia di fango (*Mullus barbatus*), triglia di scoglio o barbone (*Mullus surmelatus*), verdesca (*Prionace glauca*), vongola verace filippina (*Ruditapes philippinarum*), vongola (*Chamelea gallina*), vongola verace filippina (*Ruditapes philippinarum*).

Il presente decreto è divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2022

Il direttore generale: RIGILLO

22A03546

DECRETO 8 giugno 2022.

Riconoscimento della Organizzazione di produttori di acquacoltura denominata «Organizzazione di produttori ASTRO - Associazione troticoltori trentini - Società cooperativa agricola», in Lavis.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea (legge comunitaria per il 1990) ed in particolare l'art. 4, comma 3;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, come modificata e integrata dall'art. 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115;

Visti gli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 25 dell'8 febbraio 2019, recante «Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97»;

Visto il decreto-legge n. 104 del 21 settembre 2019, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179 del 5 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», ammesso a visto e registrazione della Corte dei conti al n. 89 in data 17 febbraio 2020 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 53 del 24 marzo 2020, relativo al regolamento recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 17 giugno 2020;

Vista la direttiva generale del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2022, approvata con decreto ministeriale 24 febbraio 2022 n. 90017, registrata alla Corte dei conti in data 1° aprile 2022 al n. 237;

Vista la direttiva del Capo del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica per l'anno 2022, adottata con d.d. n. 147144 del 30 marzo 2022, registrata dall'U.C.B. al numero 258 in data 1° aprile 2022, con la quale il direttore generale della PEMAC, in coerenza con il rispettivo decreto di incarico, è autorizzato alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Vista la direttiva direttoriale della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura per l'anno 2022, adottata con d.d. n. 168309 del 12 aprile 2022, registrata dall'U.C.B. al numero 284 in data 15 aprile 2022;

Visto il decreto direttoriale del 31 gennaio 2019, registrato all'Ufficio centrale del bilancio il 21 febbraio 2019, n. 78, a decorrere dal 24 gennaio 2019, il dott. Riccardo Rigillo è inquadrato dirigente di prima fascia del ruolo dei dirigenti – Sezione A, del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 20 luglio 2020, registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 2020 al n. 780, con il quale è stato confe-

rito al dott. Riccardo Rigillo l'incarico di direttore generale della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;

Visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

Visti in particolare gli articoli 6, 7 e 14, relativi alla costituzione ed al riconoscimento delle organizzazioni di produttori del settore della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013 della Commissione del 17 dicembre 2013, relativo al riconoscimento delle organizzazioni di produttori;

Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca;

Vista la documentata istanza trasmessa a mezzo pec il 19 gennaio 2021, acquisita da questa amministrazione il 21 gennaio 2021 con prot n. 0027751, con la quale la «Società cooperativa agricola ASTRO - Associazione troticoltori trentini», in seguito denominata «Organizzazione di produttori ASTRO – Associazione troticoltori trentini – Società cooperativa agricola» in sigla O.P. ASTRO S.COOP.AGR, in virtù della modifica statutaria avvenuta con verbale dell'assemblea straordinaria del 6 dicembre 2021, con sede a Lavis (TN) - via Galileo Galilei n. 43 - ha richiesto il riconoscimento come organizzazione di produttori del settore dell'acquacoltura ai sensi del regolamento (UE) n. 1379/2013, per le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione di trote, salmerini e carpioni da carne;

Considerato che la suddetta organizzazione di produttori è costituita da quindici imprese: 1) Troticoltura Maso Fontane di Cappello Silvia, con sede a Roncegno (TN) in via Zaccon n. 21/A; 2) Troticoltura Sorgenti Feido S.S.A. di Facchini Mariano & C., con sede a Pieve Di Bono (TN) in Fraz. Agrone, 9; 3) Pescicoltura Burrini di Battocchi Umberto, con sede a Vigo Rendena (TN) in via Al Sarca; 4) Società agricola pescicoltura Giudicariese S.r.l., con sede a Tione (TN), in via Fucine n. 10; 5) Troticoltura Foglio Angelo S.S., con sede a Storo (TN) in via Condini n. 35; 6) Azienda agricola troticoltura Armanini S.S., con sede a Storo (TN) loc. Ponte dei Tedeschi, 2; 7) Azienda agricola troticoltura f.lli Leonardi S.S., con sede a Preore (TN) loc. Isolo, 1; 8) Azienda agricola troticoltura Bolza, con sede a Ragoli (TN) in via Ischia n. 1; 9) Acquazzurra di Leonardi Marcello, con sede a Preore (TN) in via Cesena n. 14; 10) Società semplice agricola Deva di Armanini Andrea & C., con sede a Storo (TN) in loc. Ponte Dei Tedeschi n. 2; 11) Consorzio trentino piscicoltura, con sede a Lavis (TN), in via Galileo Galilei n. 43 Z.I.; 12) Azienda Rio Plaocesa S.A.S., con sede a Riva del Garda (TN) in via S. Nazzaro n. 56; 13) Azienda agricola Serafini Simone, con sede a Tre Ville (TN) in via Pairone n. 11; 14) Azienda agricola Fonti DEL DAL di Armani e Balduzzi S.S., con sede a Sella Giudicarie (TN), in via Saletti n. 1; 15) Azienda agricola Serafini Mattia, con sede a Tre Ville (TN), in via Roma n. 47;

Visto lo statuto aggiornato, allegato al verbale di assemblea straordinaria del 6 dicembre 2021, redatto davanti al dott. Arcadio Vangelisti, notaio in Riva del Garda, con studio in viale Baruffaldi n. 3, iscritto al collegio notarile dei distretti riuniti di Trento e Rovereto, registrato al repertorio n. 51850, atto n. 25921;

Visti gli atti da cui risulta che la suddetta società persegue gli obiettivi fissati dal regolamento (UE) n. 1380/2013 in base a quanto previsto dall'art. 7, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1379/2013 e corrisponde, altresì, ai requisiti per il riconoscimento fissati dagli articoli 14 e 17 del regolamento (UE) n. 1379/2013 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013;

Vista la nota S164/2020/10.13.5-2022-1/GAT della Provincia Autonoma di Trento - cui è demandata la competenza primaria in materia, in ragione dello statuto di autonomia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 - con la quale viene confermato che la produzione di trote, salmerini e carpioni, da parte delle imprese costituenti l'O.P., corrisponde al 65% nel 2018, al 76% nel 2019 e al 74% nel 2020 della produzione delle stesse specie espressa a livello provinciale sia in volume che in valore;

Visto che la produzione di trote, salmerini e carpioni da parte delle imprese di acquacoltura aderenti all'«Organizzazione di produttori ASTRO – Associazione troticoltori trentini – Società cooperativa agricola» soddisfa il requisito inerente l'attività economica svolta, di cui all'art. 14, paragrafo 1 *b)* del regolamento (UE) n. 1379/2013;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta, ai fini del regolamento (UE) n. 1379/2013, art. 14 e del regolamento (UE) n. 1419/2013, nonché a tutti gli effetti eventuali e conseguenti a norma di legge, l'Organizzazione di produttori di acquacoltura denominata «Organizzazione di produttori ASTRO – Associazione troticoltori trentini – Società cooperativa agricola», con sede a Lavis (TN) - via Galileo Galilei n. 43 - per la produzione in acquacoltura, la trasformazione e la commercializzazione di trote, salmerini e carpioni.

Il presente decreto è divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2022

Il direttore generale: RIGILLO

22A03547
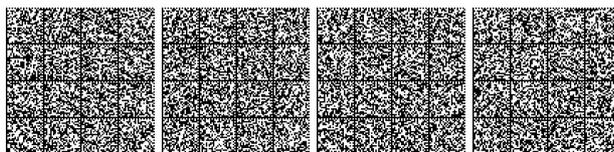
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 30 maggio 2022.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Oxa», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 449/2022).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 94/2019 dell'8 maggio 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 120 del 24 maggio 2019, con la quale la società Farto S.r.l. - Farmaco biochimico toscano ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Oxa» (moxifloxacina);

Vista la domanda presentata in data 7 marzo 2022, con la quale la società Farto S.r.l. - Farmaco biochimico toscano ha chiesto la riclassificazione dalla classe Cnn alla classe C del medicinale «Oxa» (moxifloxacina);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 2-4 maggio 2022;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale OXA (moxifloxacina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue;

confezione: «10 mg/ml collirio» soluzione 1 flacone contagocce LDPE - A.I.C. n. 045272010 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Oxa» (moxifloxacina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 30 maggio 2022

Il dirigente: TROTTA

22A03494

DETERMINA 30 maggio 2022.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Momil», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 450/2022).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 62/2019 del 12 marzo 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 79 del 3 aprile 2019, con la quale la società Laboratorio Chimico Deca Dr. Capuani S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Momil» (mometasone) relativamente alla confezione avente il codice A.I.C. n. 047441011;

Vista la domanda presentata in data 18 febbraio 2022, con la quale la società Laboratorio Chimico Deca Dr. Capuani S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe CNN alla classe C del medicinale «Momil» (mometasone);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 2-4 maggio 2022;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale MOMIL (mometasone) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione:

«50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone HDPE da 18 g/140 erogazioni con pompa spray ed erogatore - A.I.C. n. 047441011 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Momil» (mometasone) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 30 maggio 2022

Il dirigente: TROTTA

22A03495

DETERMINA 30 maggio 2022.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Finasteride Biorga», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 451/2022).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 87/2017 del 26 giugno 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 166 del 18 luglio 2017, con la quale la società Laboratoires Bailleul S.A. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Finasteride Biorga» (finasteride);

Vista la domanda presentata in data 24 febbraio 2022, con la quale la società Laboratoires Bailleul S.A. ha chiesto la riclassificazione dalla classe CNN alla classe C del medicinale «Finasteride Biorga» (finasteride);
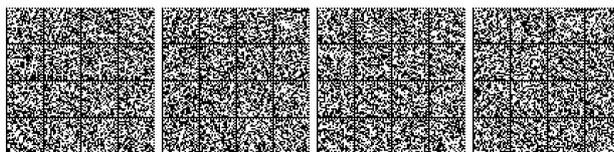
Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 2-4 maggio 2022;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale FINASTERIDE BIORGA (finasteride) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezioni:

«1 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 045269026 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C»;

«1 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 045269038 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C»;

«1 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 045269040 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C»;

«1 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 045269053 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C»;

«1 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 045269014 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Finasteride Biorga» (finasteride) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 30 maggio 2022

Il dirigente: TROTTA

22A03496

CORTE DEI CONTI

DELIBERA 3 giugno 2022.

Linee guida per la relazione del collegio dei revisori dei conti sul rendiconto delle regioni e delle province autonome per l'esercizio 2021 (art. 1, commi 166 e seguenti, legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. (Delibera n. 7/SEZAUT/2022/INPR).

LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE DELLE AUTONOMIE

Nell'adunanza del 25 maggio 2022;

Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ed in particolare l'art. 1, commi 3 e 4;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Valutate le osservazioni fatte pervenire dai presidenti delle sezioni regionali di controllo, ai quali lo schema del questionario allegato alle linee guida per la relazione del Collegio dei revisori dei conti sul rendiconto delle regioni e province autonome per l'esercizio 2021 è stato previamente trasmesso, con nota del Presidente di sezione preposto alla funzione di coordinamento della Sezione delle autonomie n. 648 del 13 aprile 2022;

Vista la nota del medesimo Presidente di sezione preposto alla funzione di coordinamento della Sezione delle autonomie n. 675 del 29 aprile 2022, con la quale è stato, altresì, trasmesso alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome lo schema del suddetto questionario allegato alle linee guida in argomento;

Vista la nota prot. n. 3194/C2FIN del 6 maggio 2022, a firma del segretario generale della Conferenza delle regioni e delle province autonome e le allegate osservazioni sullo schema di questionario trasmesso per esame;

Vista la nota di risposta senza osservazioni della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, trasmessa via PEC in data 4 maggio 2022, dal direttore generale della Conferenza;

Vista la nota del Presidente della Corte dei conti prot. n. 722 del 18 maggio 2022 di convocazione della Sezione delle autonomie per l'adunanza odierna;

Vista la nota del Presidente preposto alla funzione di coordinamento della Sezione delle autonomie prot. n. 723 del 18 maggio 2022, con la quale si comunica ai componenti del Collegio che sarà possibile anche il collegamento da remoto;

Uditi i relatori, consiglieri Stefania Fusaro e Filippo Izzo;
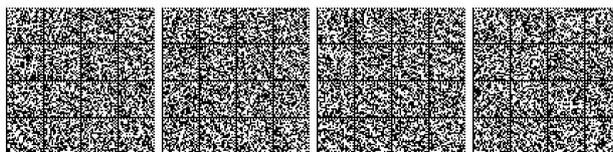
Delibera:

di approvare gli uniti documenti, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione, riguardanti le linee guida e il relativo questionario per la relazione del Collegio dei revisori dei conti sul rendiconto delle regioni e delle province autonome per l'esercizio 2021, secondo le procedure di cui all'art. 1, commi 166 e seguenti, legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 1, commi 3 e 4, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Così deliberato nell'adunanza del 25 maggio 2022.

Il Presidente: CARLINO

I relatori: FUSARO - IZZO

Depositata in segreteria il 3 giugno 2022.

Il dirigente: GALLI

ALLEGATO

LINEE GUIDA PER LA RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SUL RENDICONTO DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME PER L'ESERCIZIO 2021

Ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

1. La Sezione delle autonomie approva annualmente le linee guida per la relazione del Collegio dei revisori dei conti sul rendiconto delle regioni e delle province autonome, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

La suddetta disposizione estende alle regioni la disciplina già prevista per gli enti locali e gli enti del servizio sanitario (art. 1, comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266), in forza della quale gli organi di revisione degli enti territoriali sono tenuti ad inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione e sul rendiconto, in conformità ai criteri e alle linee guida unitariamente definite dalla Sezione delle autonomie. Ai fini di quanto previsto dal richiamato art. 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 174 del 2012, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai sensi del successivo comma 4 del medesimo articolo, verificano altresì che «i rendiconti delle regioni tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività regionale e di servizi strumentali alla regione, nonché dei risultati definitivi della gestione degli enti del Servizio sanitario nazionale».

La valorizzazione dell'autonomia degli enti territoriali si correla al rafforzamento dei controlli, connotati dai caratteri di neutralità e indipendenza, intestati alla Corte dei conti, magistratura che «risultando inserita sia tra gli organi di garanzia della legalità e del buon andamento dell'azione amministrativa e di tutela degli equilibri di finanza pubblica (art. 100, secondo comma, Cost.), sia tra gli organi giurisdizionali (art. 103, secondo comma, Cost.), gode di una doppia investitura che deriva dalla centralità del ruolo di garante della corretta gestione delle pubbliche risorse», nel cui svolgimento «le funzioni di controllo e giurisdizionali, seppur complementari quanto a finalità perseguite (tutela delle pubbliche risorse), rimangono per la Costituzione distinte, sia sul piano organizzativo - istituzionale, sia sul piano operativo - funzionale» (Corte conti, Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione 14 aprile 2022, n. 5/SSRRCO/QMIG/22).

La giurisprudenza costituzionale ha configurato il sindacato della Corte dei conti sui bilanci degli enti locali, degli enti del servizio sanitario nazionale e delle regioni quale controllo di legittimità-regolarità (Corte cost., sentenze n. 60/2013, n. 40/2014, n. 157/2020), indicandone i confini con riferimento alle prerogative della potestà legislativa regionale (Corte cost., sentenza n. 39/2014) e ribadendo la legittimazione della Corte dei conti, nell'ambito di tale controllo, a sollevare le questioni di legittimità costituzionale (Corte cost., *ex plurimis*, sentenze n. 244/1995, n. 181/2015, n. 215/2021). Il Giudice delle leggi ha evidenziato, altresì, la necessaria funzione di *accountability* svolta dai documenti di bilancio, in ordine alle modalità di impiego delle risorse e dei risultati conseguiti, in ragione della responsabilità democratica connessa al mandato degli amministratori, la cui azione deve essere improntata anche al rispetto del principio dell'equità intergenerazionale (Corte cost., sentenze n. 184/2016, n. 228/2017, n. 274/2017, n. 49/2018, n. 18/2019 e n. 115/2020).

Le presenti linee guida assicurano, quindi, il necessario coordinamento dell'attività di controllo che si inserisce nella «scansione temporale in cui si articola il ciclo del bilancio», con particolare riguardo a quelle prodromiche alla parificazione del rendiconto generale della regione (art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 174/2012), la cui peculiare funzione ha «natura di controllo, si svolge con le formalità della giurisdizione contenziosa della Corte dei conti (…) ed è disciplinata dalle disposizioni di cui agli articoli 39, 40 e 41 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214» (*cfr.* Corte conti, Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 5/SSRRCO/QMIG/22, cit.).

Secondo quanto previsto dall'art. 41 del regio decreto n. 1214/1934, alla decisione di parificazione è unita una relazione, nella quale la Corte esprime le proprie valutazioni sulle dinamiche della finanza regionale, prendendo in esame i fenomeni gestori che presentano maggiore rilevanza economico-finanziaria. Detta relazione è quindi un atto del giudizio di parifica finalizzato a rappresentare all'assemblea legislativa i risultati del controllo eseguito sull'attività amministrativa e sulla gestione finanziaria globalmente considerata.

In tale quadro ordinamentale si colloca, pertanto, il ruolo dell'organo di revisione delle regioni, istituito dall'art. 14, comma 1, lettera *e)*, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011, la cui disciplina risulta applicabile ai fini del coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 19-*bis* del citato decreto-legge n. 138/2011, anche alle autonomie speciali, nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione. Infatti, il Collegio è organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente (art. 72 del decreto legislativo n. 118/2011) ed opera in raccordo con la Corte dei conti. La puntuale compilazione del questionario da parte dell'organo di revisione, oltre ad essere funzionale alle esigenze informative sottese alle presenti linee guida – che sono chiaramente indirizzate ad esprimere la loro utilità in sede di giudizio di parifica - agevolerà gli ulteriori approfondimenti che potranno essere oggetto di specifica istruttoria da parte delle Sezioni regionali di controllo, anche di quelle aventi sede nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome che pure si avvalgono, nel rispetto dei regimi di autonomia differenziata, delle informazioni risultanti dalla relazione-questionario che gli enti di rispettiva competenza devono compilare.

Infine, le informazioni acquisite attraverso la relazione - questionario sono di supporto per le stesse funzioni della Sezione delle autonomie, cui spetta riferire al Parlamento in ordine agli andamenti complessivi della finanza regionale (art. 7, comma 7, legge 5 giugno 2003, n. 131).

2. Tradizionalmente, le linee guida in esame forniscono un ausilio per procedere ai controlli sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica e sulla sostenibilità dell'indebitamento, nella fase in cui la proposta di rendiconto della giunta regionale si approssima a essere approvata con legge regionale, in quanto la pronuncia della Sezione regionale di controllo si interpone tra la fase della proposta giuntale e la legge di approvazione del rendiconto. In tale prospettiva, sono volte a prevenire, attraverso il coordinamento delle attività di controllo sulle regioni, quelle gestioni contabili le cui disfunzioni siano suscettibili di riverberarsi sul conto consolidato delle amministrazioni pubbliche, vanificando la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi euro unitari.

Giova ricordare che a partire dal 2021, ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica anche alle regioni a statuto ordinario si applicano le disposizioni già previste (dal 2019) per le regioni a statuto speciale, in virtù delle quali rileva un risultato di competenza non negativo, così come desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo n. 118/2011 (art. 1, commi 821 e 824, legge n. 145/2018). Come noto, le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti hanno da tempo rilevato (deliberazione n. 20/SSRRCO/QMIG/2019) che la disciplina dell'equilibrio finanziario complessivo degli enti territoriali, di cui al decreto legislativo n. 118/2011, si affianca alla normativa in tema di «pareggio di
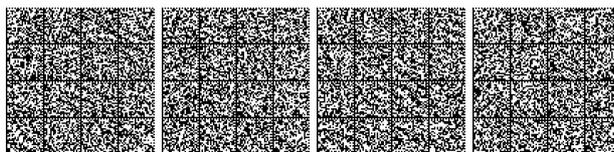
bilancio» o «saldo di finanza pubblica», quest'ultimo funzionale all'osservanza degli obiettivi posti in sede europea, di cui agli articoli 9 e 10 della legge n. 243/2012. In ragione della differente impostazione e delle diverse finalità perseguite dai due plessi normativi, i rispettivi saldi finanziari rimangono separati sotto il profilo concettuale. La questione dell'impatto degli equilibri richiesti dalla legge n. 243/2012 sulle operazioni di indebitamento degli enti territoriali e le conseguenti coperture per spese di investimento, che nel sistema di contabilità finanziaria sono appunto sostenute con entrate da indebitamento, è stata poi oggetto di ulteriore analisi da parte delle stesse Sezioni riunite in sede di approvazione del Rapporto di coordinamento della finanza pubblica 2020 (deliberazione n. 6/SSRRCO/RCFP/2020). In tale ultima deliberazione, le Sezioni riunite hanno ribadito che il vincolo dettato dalla legge rinforzata, posto su un diverso livello rispetto agli equilibri definiti dal decreto legislativo n. 118/2011, si affianca all'equilibrio individuale ma, in quanto rispondente a criteri ed esigenze derivanti dagli impegni assunti dallo Stato italiano in sede europea, assume una valenza sistemica che trascende il singolo ente, rappresentando un'aggregazione di rilievo macroeconomico riferita all'ambito territoriale dell'intera regione. Il rispetto di tale complessivo saldo regionale costituisce il presupposto legittimante l'avvio, a livello di singolo ente, dei procedimenti finalizzati all'attivazione di nuovo indebitamento.

Oltre a considerare i consueti aspetti di indagine ricompresi nell'ambito delle verifiche del Collegio dei revisori dei conti quali, tra gli altri, l'applicazione degli istituti di armonizzazione contabile, la verifica delle corrette modalità di classificazione e imputazione della spesa nonché della complessiva affidabilità delle scritture contabili, le presenti linee guida si soffermano, anche per l'esercizio 2021, sui controlli riguardanti gli effetti dell'emergenza pandemica (che ha caratterizzato tutto l'esercizio), oltre a presentare alcuni rilevanti profili di novità dettati dalla necessità di monitorare l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, PNRR).

Le Sezioni riunite della Corte dei conti hanno analizzato il complessivo stato di attuazione del PNRR nella prima relazione semestrale (deliberazione n. 4/SSRRCO/REF/2022), con prevalente riguardo, sul piano operativo, al versante delle amministrazioni centrali.

Questa Sezione, nelle linee guida per la relazione del Collegio dei revisori dei conti sui bilanci di previsione per gli esercizi 2022-2024 (deliberazione n. 3/SEZAUT/2022/INPR) ha dato ampio risalto all'impatto del PNRR sui bilanci e sulla gestione degli enti territoriali, con riferimento all'analisi dell'adeguatezza della struttura di *governance* delle regioni e delle province autonome, nonché con riguardo alla richiesta di valutazione da parte del Collegio dei revisori in ordine alla presenza di un idoneo sistema di contabilità direzionale in grado di supportare i vertici regionali nella verifica, «in corso d'opera», sullo stato di attuazione dei programmi finanziati con risorse del PNRR.

Non c'è dubbio che per garantire la piena ed efficace attuazione del PNRR deve essere significativamente potenziata la capacità operativa degli enti. Per quanto riguarda le risorse umane necessarie all'attuazione dei singoli progetti, l'art. 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 ha previsto modalità speciali sia per il reclutamento di personale a tempo determinato, sia per il conferimento di incarichi di collaborazione. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2021, attuativo del suddetto decreto-legge n. 80, nel ripartire le risorse finanziare europee, ha, allo stesso tempo, previsto l'adozione entro il 31 dicembre 2021, da parte delle regioni, di Piani territoriali dedicati alla ricognizione dei fabbisogni di specifiche professionalità e all'individuazione delle principali criticità organizzativo-procedurali da semplificare per conseguire efficacemente gli obiettivi nei tempi programmati.

Premesso che a tali Piani territoriali è stato dedicato uno specifico focus nell'ambito della citata relazione semestrale delle Sezioni riunite sullo stato di attuazione del PNRR, si evidenzia che nei quesiti preliminari della prima sezione del questionario allegato alle presenti linee guida, sono stati esaminati tali profili, con riguardo alla congruità delle ricognizioni effettuate dagli enti in relazione alle potenziali criticità gestionali ed amministrative suscettibili di condizionare, negativamente, il raggiungimento degli obiettivi nei tempi previsti. Inoltre, sono stati richiesti elementi informativi con riguardo ad eventuali programmi di spesa e impegni di bilancio a valere sulle risorse che finanziano le missioni del PNRR assunti già nel corso dell'esercizio finanziario 2021.

Nel proseguire nell'illustrazione dei principali contenuti del questionario, si rileva che la seconda Sezione dello stesso, recante «Regolarità della gestione amministrativa e contabile», presenta tradizionali approfondimenti sulle materie del personale, sulle procedure di approvvigionamento di beni e servizi, sul pagamento dei debiti commerciali, sui debiti fuori bilancio nonché sul monitoraggio delle spese concernenti incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca.

Per quanto attiene alla spesa per il personale è opportuno rammentare che, con l'art. 33, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è stato introdotto un nuovo dispositivo legislativo incentrato sul concetto di sostenibilità finanziaria della spesa, nonché su una classificazione per fasce demografiche e su valori soglia di spesa massima, correlati anche alla media delle entrate correnti nel triennio (la disciplina di attuazione è contenuta nel decreto ministeriale 3 settembre 2019).

É quindi significativa la valutazione dell'impatto della descritta novità legislativa sullo specifico aggregato di spesa, anche in relazione alla sua incidenza rispetto al volume delle entrate correnti, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio, che, tra l'altro, nella sua dimensione pluriennale, forma oggetto, nel richiamato art. 33, di specifica asseverazione da parte dell'organo di revisione.

A tale riguardo, nella Sezione II del questionario allegato, sono stati riprodotti i quesiti attinenti alla considerazione degli effetti della novità legislativa in questo settore di spesa.

Nella stessa Sezione del questionario, sono stati, anche, introdotti elementi di indagine con riguardo alla disciplina prevista dall'art. 1, comma 870, della legge n. 178/2020 che ha previsto la facoltà, nel 2021, di finanziare i trattamenti economici accessori in deroga al limite previsto dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.

Deve infine osservarsi che per quanto attiene alla provvista di personale, pur nel rispetto dei vigenti limiti di spesa, se ne avverte la necessità in particolare nelle strutture tecniche, a sostegno della capacità progettuale delle amministrazioni territoriali, ma è anche auspicabile una significativa implementazione nelle posizioni dirigenziali attualmente scoperte in rilevante misura, con conseguente rischio che le difficoltà organizzative possano tradursi in ritardi o in ostacoli alla realizzazione dei progetti in campo.

Inoltre, si è posta attenzione sui profili evidenziati nella sentenza n. 215/2021 della Corte costituzionale, con riguardo alla necessità che la spesa per il personale dei gruppi consiliari, anche se contenuta nei limiti massimi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *h)*, del decreto-legge n. 174 del 2012, rispetti, in ogni caso, il vincolo di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, in quanto espressivo di un principio di coordinamento della finanza pubblica.

Nella Sezione III, recante «Gestione contabile», particolare attenzione è stata dedicata al risultato di amministrazione, alle quote accantonate ai fondi, in particolar modo ai fondi correlati ai rischi da contenzioso ed alle perdite delle società partecipate. Tra gli elementi di novità più rilevanti si segnalano, poi, i quesiti concernenti le anticipazioni di liquidità, alla luce delle novità introdotte dall'art. 1, comma 833, legge n. 178/2020 e dall'art. 21, decreto-legge n. 73/2021.

La prima delle disposizioni indicate (art. 1, comma 833, legge n. 178/2020) riguarda l'utilizzo di anticipazioni di liquidità richieste dalla Regione per conto degli enti del Servizio sanitario nazionale (con trasferimento delle relative risorse entro i termini previsti dall'art. 1, comma 839, legge n. 178/2020) per far fronte ai pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e obbligazioni per prestazioni professionali, nonché a obblighi fiscali, contributivi e assicurativi. La seconda norma (art. 21, decreto-legge n. 73/2021) prevede, poi, il rifinanziamento del fondo istituito dall'art. 115 del decreto-legge n. 34/2020 (originariamente finalizzato al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2019, con restituzione dell'anticipazione fino ad un massimo di trenta anni), spostando il riferimento temporale ai debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2020. Particolare attenzione è stata posta agli effetti del disposto di cui all'art. 1, commi 859 e seguenti, legge n. 145/2018, che prevede, a partire dal 2021, per le amministrazioni non statali, la costituzione di un apposito Fondo di garanzia debiti commerciali al ricorrere delle condizioni e secondo le modalità normativamente previste. Originariamente, la norma statuiva che essa dovesse essere applicata dal gennaio 2020, tuttavia l'art. 1, comma 854, della legge n. 160/2019 ne ha prorogato l'entrata in vigore al 2021. Detta misura – incentrata sulla verifica dell'indicatore di ritardo medio annuo nei pagamenti e sulla percentuale di riduzione, anno su anno, del debito commerciale residuo scaduto – mira ad incentivare il raggiungimento dell'auspicato rispetto dei termini di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni. Deve soggiungersi che per le amministrazioni che adottano la contabilità finanziaria, il comma 862 prevede, in caso di mancato rispetto dei vincoli fissati dal comma 859, l'obbligo di accantonare una quota delle risorse stanziate per la spesa per l'acquisto di beni e servizi, progressivamente modulata in base all'entità dell'inadempimento, nel Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato

di amministrazione. Nell'ambito della Sezione III è stato dato rilievo anche all'informazione concernente l'accantonamento nella quota vincolata del risultato di amministrazione, per la parte non utilizzata, delle risorse ricevute dallo Stato per fronteggiare l'emergenza da COVID-19, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 823, legge n. 178/2020.

La Sezione IV, concernente «Sostenibilità dell'indebitamento e rispetto dei vincoli», conferma i tradizionali quesiti sullo *stock* del debito, sulla sua composizione e sul rispetto dei vincoli di indebitamento. Elementi di rilievo sono rappresentati dalla valutazione delle operazioni di rinegoziazione di mutui, con specifico riguardo alla congruità della valutazione economica di tale operazione, nonché in riferimento alla destinazione a spese di investimento delle economie eventualmente conseguite. In tale Sezione è stato inserito un *focus* sulla destinazione (settore e sottosettore di intervento di cui all'elenco della Banca dati *MOP)* dell'indebitamento acceso nell'esercizio 2021.

Nella Sezione V, dedicata agli «Organismi partecipati», sono stati confermati alcuni ineludibili quesiti, tra i quali quelli sul rispetto dei vincoli di «scopo pubblico» del Tusp (art. 4, comma 1) nella ricognizione per il mantenimento di partecipazione societarie, nonché della conciliazione dei rapporti debitori e creditori tra la regione ed i propri organismi partecipati. Nel contempo, si è posta una rinnovata attenzione sul fenomeno della costituzione di nuove società o sull'acquisizione di partecipazioni in società già costituite, sia con riguardo al rispetto dell'obbligo di trasmissione dell'atto deliberativo alla Sezione di controllo della Corte dei conti territorialmente competente, sia per quanto concerne il profilo della verifica della congruità dell'onere motivazionale a supporto della scelta, in tal senso, dell'ente.

Come innanzi evidenziato, nella Sezione VI, dedicata al rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i nuovi quesiti riflettono l'entrata a «regime», per tutte le regioni, della disciplina di cui all'art. 1, comma 824, della legge n. 145/2018, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 821, della medesima legge n. 145, per cui a partire dal 2021, per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche alle regioni a statuto ordinario si applicano le disposizioni previste già dal 2019 per le regioni a statuto speciale, province, città metropolitane e comuni, secondo cui gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo, così come desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri. Per le RSO, quindi, dall'esercizio esaminato, non sussiste più l'obbligo di certificazione del rispetto del pareggio di bilancio e la conseguente trasmissione della certificazione al MEF-RGS. Il monitoraggio dell'equilibrio fra entrate e spese finali a livello di comparto regionale viene effettuato anche dal MEF. Con riferimento alle novità introdotte dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 23 dicembre 2021 (certificazione degli investimenti realizzati dalle regioni nel 2021), nella cennata Sezione VI è stato richiamato il rispetto della correlata normativa.

Nella Sezione VII, destinata agli approfondimenti sul «Servizio sanitario regionale», è stata riconfermata la parte, introdotta nel precedente questionario, interamente dedicata all'emergenza pandemica ancora in corso nel 2021.

Tra i vari, nuovi, quesiti di questa Sezione si segnalano, a titolo esemplificativo, quelli concernenti il raggiungimento dell'equilibrio del settore sanitario dell'anno 2021 anche attraverso l'utilizzo delle entrate di cui al *payback* relativo all'anno 2019, oggetto di pagamento con riserva, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 286, della legge n. 234/2021, nonché quelli sull'impatto della gestione COVID sul risultato di esercizio del conto economico consolidato della regione. In considerazione della sensibile riduzione delle prestazioni sanitarie, diagnostiche ambulatoriali ed ospedaliere, differite a causa dell'emergenza sanitaria, sono stati inseriti nuovi quesiti volti a monitorare il grado di recupero delle prestazioni sanitarie non erogate. L'art. 26 del decreto-legge n. 73/2021 ha prorogato le principali deroghe ai tetti di spesa disposte con la prima legislazione emergenziale (decreti-legge n. 18, n. 34 e n. 104 del 2020), in materia sia di assunzioni a tempo determinato che di trattamento economico accessorio del personale medico-infermieristico, nonché di acquisto di prestazioni sanitarie dagli enti privati accreditati al Servizio sanitario nazionale, disponendo per gli enti che hanno ottenuto una valutazione positiva, da parte del Ministero della salute, in ordine all'efficace implementazione delle misure di contrasto della pandemia nel corso del 2020, la possibilità di utilizzare in maniera flessibile i fondi di bilancio destinati a tale finalità e non spesi, nel corso dell'esercizio, destinandoli al recupero delle liste di attesa.

Infine, nella Sezione VIII, recante «Analisi fondi per eventi sismici del 2016», sono stati confermati i quesiti delle precedenti edizioni, concernenti la gestione dei fondi destinati alle quattro regioni interessate dagli eventi sismici del 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria).

La Sezione IX, intitolata «Note», come di consueto, è stata dedicata all'inserimento di eventuali informazioni integrative utili alla miglior comprensione delle risposte fornite ai quesiti contenuti nelle precedenti Sezioni.

A differenza dei precedenti questionari, anche per esigenze correlate al nuovo sistema di informatizzazione «*Limesurvey*», i quadri contabili solitamente collocati dopo la parte dei quesiti sono stati inseriti nelle Sezioni pertinenti. Si segnala, altresì, che la distinzione tra dati provvisori e definitivi è fornita, preliminarmente, in sede di compilazione della scheda anagrafica.

3. Lo schema di relazione del Collegio dei revisori dei conti sul rendiconto 2021 delle regioni e province autonome è volto ad integrare le informazioni contabili presenti nella Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), comunicate dagli enti in ottemperanza agli obblighi di trasmissione di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Va ribadita l'importanza della correttezza e della tempestività dei flussi informativi in BDAP, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge n. 113/2016. Tale obbligo di trasmissione è funzionale, altresì, alla elaborazione dei flussi informativi necessari al consolidamento dei conti pubblici, per la quale è essenziale assicurare la piena corrispondenza dei dati inviati alla BDAP con i documenti contabili approvati e gestiti dagli organi di governo e consiliari o elaborati dai *software* gestionali dei singoli enti.

È compito specifico dei Revisori dei conti presso le regioni e le province autonome verificare che i canali informativi sopra richiamati siano adeguatamente alimentati dagli enti, segnalando alle competenti strutture amministrative la necessità di integrare le informazioni mancanti o di rettificare quelle erronee.

A tal fine, i Revisori si devono registrare nel sistema BDAP - Bilanci armonizzati, per accedere in visualizzazione a tutti i documenti contabili dell'ente di competenza in esso presenti. La registrazione potrà essere eseguita sia dal Presidente del Collegio dei revisori (PCR), sia dai collaboratori del Collegio dei revisori (CCR) e dovrà essere effettuata selezionando il seguente *link* «Nuova Registrazione» presente nella sezione «Area operatori BDAP» della *home page* di BDAP: https://openbdap.mef.gov.it

Per qualsiasi supporto di tipo tecnico alla registrazione e all'utilizzo del sistema è possibile selezionare la voce «Assistenza tecnica» all'interno della *home page*.

Per procedere, invece, alla compilazione della relazione-questionario il Collegio dei revisori deve entrare nel sito della Corte dei conti, area Servizi, *link*: https://servizionline.corteconti.it e accedere alla piattaforma denominata «Questionari Finanza Territoriale», tramite utenza SPID di 2° livello.

Al riguardo, si evidenzia che, da quest'anno, tutti i questionari allegati alle linee guida emanate dalla Sezione delle autonomie saranno acquisiti attraverso la citata piattaforma. All'utente si presenterà l'elenco dei questionari disponibili per la compilazione e saranno altresì visibili, nella stessa schermata, tutti quelli già inviati. Non sono ammesse differenti modalità di trasmissione.

Appena i questionari saranno disponibili, ne sarà data notizia attraverso specifica comunicazione sul portale FITNET/ Con.Te.

Gli utenti della Corte dei conti potranno interrogare i questionari inviati in un'apposita area del sistema Con.Te.

I nuovi utenti non ancora profilati sul sistema FITNET, sempre provvisti di utenza SPID di 2° livello, al primo accesso al sistema saranno indirizzati alla procedura di profilazione.

La procedura informatica guiderà l'utente alla compilazione della richiesta di abilitazione al nuovo profilo, attraverso una pagina di registrazione che indicherà «*step by step*» le fasi tramite le quali completare l'accesso.

Per qualsiasi criticità inerente allo SPID sarà necessario contattare l'assistenza tecnica del proprio provider, mentre, nell'applicativo «Questionari Finanza Territoriale» sarà possibile contattare l'assistenza, attraverso l'apposito *link* visibile in ogni pagina del programma.

Occorre, altresì, evidenziare che, per esigenze legate allo sviluppo del *software*, la relazione-questionario disponibile *on-line* potrà mostrare talune differenze di carattere meramente formale rispetto alla versione pubblicata in *Gazzetta Ufficiale*. La Sezione delle autonomie comunicherà la data dalla quale sarà resa disponibile agli utenti la versione *on-line*.
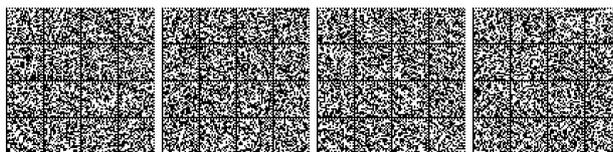
LINEE GUIDA PER LA RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SUL RENDICONTO DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME PER L' ANNO 2021, SECONDO LE PROCEDURE DI CUI ALL' ART. 1, COMMI 166 E SEGUENTI, L. 23 DICEMBRE 2005, N. 266, RICHIAMATO DALL' ART. 1, COMMA 3, D.L. 10 OTTOBRE 2012, N. 174, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 DICEMBRE 2012, N. 213.

INDICE GENERALE

Nella Sezione IX (Note) sarà possibile inserire informazioni integrative e/o rettificative relative ai dati contabili contenuti nelle Sezioni da I a VIII.

LINEE GUIDA PER LA RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SUL RENDICONTO DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME PER L'ANNO 2021, SECONDO LE PROCEDURE DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 166 E SEGUENTI, L. 23 DICEMBRE 2005, N. 266, RICHIAMATO DALL'ART. 1, COMMA 3, D.L. 10 OTTOBRE 2012, N. 174, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 DICEMBRE 2012, N. 213.

Relazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti dell'Organo di revisione contabile/Responsabile della ragioneria e/o dell'Ufficio bilancio della Regione/Provincia autonoma

Codice fiscale della Regione/Provincia autonoma:

Selezionare la fase contabile:

PRECONSUNTIVO	CONSUNTIVO
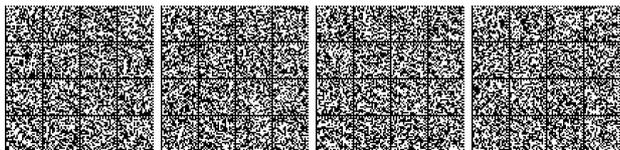
SEZIONE I - DOMANDE PRELIMINARI

1 La Regione/Provincia autonoma ha ottemperato all'obbligo di trasmettere il rendiconto 2021 alla BDAP, nei termini di legge, completo degli allegati previsti dal d.lgs. n. 118/2011?

1.1 In caso di risposta negativa, specificare se sono stati rispettati i divieti di cui all'art. 9 co. 1-quinquies, d.l. n. 113/2016 e fornire eventuali chiarimenti:

1.2 Nel caso in cui non siano stati trasmessi tutti gli allegati, indicare quelli mancanti e fornire le ragioni:

2 I dati inseriti in BDAP sono congruenti con quelli presenti nei documenti contabili della Regione/Provincia autonoma (anche se provvisori)?

2.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

3 La relazione sulla gestione allegata al rendiconto illustra tutti gli elementi indicati dall'art. 11, co. 6, d.lgs. n. 118/2011?

3.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

4 L'organo di revisione (o il servizio di controllo interno laddove possa esercitare tale funzione) ha rilevato irregolarità contabili tali da poter incidere sugli equilibri del bilancio 2021 e suggerito misure correttive non adottate dalla Regione/Provincia autonoma?

4.1 In caso di risposta affermativa, riassumere il tipo di irregolarità rilevate, le misure correttive suggerite dall'organo di controllo e le motivazioni addotte dall'amministrazione regionale a giustificazione della mancata adozione di dette misure. Allegare poi alla presente relazione più estese considerazioni con eventuale documentazione di supporto, illustrando l'impatto negativo delle irregolarità sugli equilibri di bilancio.

5 È stata data attuazione all'obbligo di pubblicazione sul sito dell'amministrazione di tutti i rilievi mossi dalla Corte dei conti in sede di controllo sull'Amministrazione regionale, nonché dei rilievi non recepiti degli organi di controllo interno e degli organi di revisione amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 31, d.lgs. n. 33/2013?

5.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

6 Al fine di accedere alle risorse assegnate con il d.P.C.M. 12 novembre 2021 finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo del PNRR relativo alla missione 1 (componente C1, intervento 2.2, da conseguire entro il 31/12/2021), la Regione/Provincia autonoma ha redatto, entro il 5 novembre 2021, lo schema di Piano Territoriale?

6.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

7 Nell'ambito del Piano Territoriale, la Regione/Provincia autonoma ha effettuato una puntuale ricognizione delle maggiori criticità relative alle proprie procedure amministrative, al fine di gestire più efficientemente i processi decisionali collegati all'attuazione dei programmi del PNRR (art. 4, d.P.C.M. 12 novembre 2021)?

7.1 In caso di risposta affermativa, illustrare le criticità:

7.2 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

8 Nel corso del 2021, la Regione/Provincia autonoma ha avviato, in qualità di ente attuatore, attività gestionali correlate ai traguardi e agli obiettivi del PNRR, così come indicati nella tabella B allegata al d.m. MEF 6 agosto 2021?

8.1 In caso di risposta affermativa, compilare la tabella sottostante con gli interventi correlati al PNRR finanziati nel corso dell'esercizio 2021:

Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento	Traguardo/ Obiettivo	Denominazione	Capitoli del bilancio gestionale impegnati	Impegni (in euro) anno 2021

9 La Regione/Provincia autonoma, nel corso del 2021, ha conferito gli incarichi di cui all'art. 9 del d.l. n. 80/2021 e all'art. 5, co. 1 del d.P.C.M. 12 novembre 2021?

9.1 In caso di risposta affermativa, specificare come il conferimento degli incarichi agli esperti si integri con la gestione tecnica e contabile delle strutture regionali interessate:
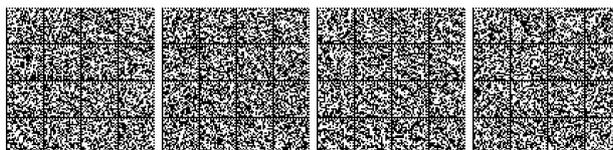
SEZIONE II - REGOLARITÀ DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

1 Le retribuzioni del personale pubblico regionale e delle società controllate dalla Regione/Provincia autonoma hanno rispettato nel 2021 il limite massimo retributivo previsto dall'art. 13, d.l. n. 66/2014?

1.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

2 Nel 2021 è stato assicurato il contenimento della spesa per il personale rispetto al valore medio della spesa a tal fine impegnata nel periodo 2011-2013, ai sensi dell'art. 1, cc. 557, 557-*bis* e 557-*quater* , l. n. 296/2006?

2.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

3 La Regione, con riferimento alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, ha sostenuto nel 2021 una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia, determinato dal d.m. 03/09/2019, di attuazione dell'art. 33 co. 1, d.l. n. 34/2019? (SOLO REGIONI A STATUTO ORDINARIO)

3.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

4 Indicare la spesa del personale impegnata negli esercizi 2018 e 2021, calcolata secondo le definizioni di cui all'art. 2, lett. a), d.m. del 03/09/2019.

Esercizio	Impegni
2018	
2021	

5 Indicare il rapporto fra la "spesa del personale" impegnata nel 2019 e la media delle "entrate correnti" accertate nel triennio 2017-2019 (secondo le definizioni di entrambi gli aggregati di cui all'art. 2, d.m. del 03/09/2019).

6 Il Collegio dei revisori dei conti ha asseverato che le assunzioni di personale a tempo indeterminato effettuate nel 2021 garantiscono il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio (art. 33, co. 1, d.l. n. 34/2019)?

6.1 In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

7 A seguito delle assunzioni di personale a tempo indeterminato effettuate nel 2021, in esecuzione del piano triennale del fabbisogno di personale, indicare il rapporto fra la "spesa di personale" *a regime* e la media delle "entrate correnti" del triennio (per entrambi gli aggregati valgono le definizioni di cui all'art. 2 d.m. 03/09/2019)

7.1 Fornire eventuali chiarimenti:
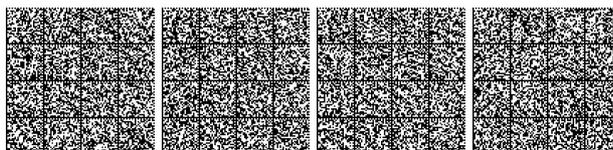
8 È stato rispettato nel 2021 il limite complessivo delle risorse da destinare al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, co. 2, d.lgs. n. 75/2017, anche in relazione agli adeguamenti previsti dall'art. 33, co. 1, sesto e ultimo periodo del d.l. n. 34/2019?

8.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

9 La Regione/Provincia autonoma si è avvalsa della facoltà prevista dall'art. 1, co. 870, l. n. 178/2020 per finanziare nel 2021 i trattamenti economici accessori in deroga al limite previsto dall'art. 23, co. 2, del d.lgs. n. 75/2017?

10 La Regione/Provincia autonoma versa nell'ipotesi di cui all'art. 4. d.l. n. 16/2014 (Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi)?

10.1 In caso di risposta affermativa, specificare l'importo delle somme indebitamente erogate e le misure adottate per il riassorbimento delle stesse:

11 La Regione/Provincia autonoma ha definito l'ammontare delle spese per il personale a tempo determinato dei gruppi consiliari in conformità all'art. 2, co. 1, lett. h), d.l. n. 174/2012, nonché nel rispetto del principio di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 9, co. 28, d.l. n. 78/2010?

11.1 In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

12 Le informazioni inviate dalla Regione/Provincia autonoma alla banca dati del Ministero dell'economia e delle finanze (Sistema Conoscitivo del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche - SI.CO.) ai fini della rilevazione del conto annuale 2021 sono congruenti con quelle sulla spesa per il personale presenti in rendiconto?

12.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

13 In caso di acquisto sul mercato di servizi originariamente prodotti al proprio interno, sono state adottate misure in materia di personale con conseguenti risparmi riscontrati nelle relazioni degli organi di revisione e di controllo interno (art. 6-*bis* , d.lgs. n. 165/2001, così come modificato dall'art. 4, co. 2, d.lgs. n. 75/2017)?

13.1 In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

14 È stata data attuazione alle disposizioni in materia di convenzioni quadro Consip e centrali di committenza regionali di cui all'art. 9, d.l. n. 66/2014 e di mercato elettronico per l'approvvigionamento di beni e servizi strumentali, di cui all'art. 1, co. 450, l. n. 296/2006?

14.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:
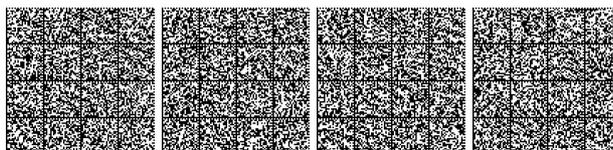
15 In caso di deroga alle disposizioni che prevedono l'obbligo di approvvigionamento mediante Consip/centrali di committenza regionali, sono state rispettate le prescrizioni di cui all'art. 1, co. 510, l. n. 208/2015?

15.1 In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

16 Per gli acquisti di beni e servizi informatici, indicare l'ammontare della spesa effettuata nel 2021 al di fuori delle procedure di cui all'art. 1, cc. 512-514, l. n. 208/2015, e la sua percentuale sul totale della spesa informatica:

Ammontare della spesa effettuata nel 2021	
Percentuale sul totale della spesa informatica	

17 È stato allegato alla relazione sulla gestione, ai sensi dell'art. 41, co. 1, d.l. n. 66/2014, il prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza, nonché l'indicatore annuale della tempestività dei pagamenti? ALLEGARE IL DOCUMENTO SU CON.TE.

17.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

18 L'organo di revisione, sulla base di controlli a campione o di apposite certificazioni da parte dei responsabili di spesa, ha verificato, tramite le attestazioni dei responsabili dei servizi, l'assenza di debiti fuori bilancio riconoscibili e non formalmente riconosciuti alla fine dell'esercizio?

18.1 In caso di risposta negativa, indicare l'ammontare di tali debiti:

19 A norma dell'art. 1, co. 173 della l. n. 266/2005, si è proceduto all'invio alla competente Sezione della Corte dei conti di tutti gli atti di spesa relativi ad incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca ed alle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza di importo superiore a 5.000 euro?

19.1 In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

SEZIONE III - GESTIONE CONTABILE (1-31)

1 Nel corso del 2021, la Regione/Provincia autonoma ha provveduto a:

		In caso di risposte negative fornire chiarimenti
a) adottare il piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6 al d.lgs. n. 118/2011 in modo da evidenziare le modalità di raccordo dei dati finanziari ed economico-patrimoniali nonché consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali?		
b) tenere la contabilità economico-patrimoniale secondo il d.lgs. n. 118/2011?		
c) adottare il bilancio consolidato?		
d) adottare la matrice di correlazione per il raccordo tra contabilità finanziaria e contabilità economico-patrimoniale (pubblicata sul sito Arconet)?		
e) rideterminare le voci dell'attivo e del passivo nel rispetto del principio applicato della contabilità economico-patrimoniale?		

2 Sulla base delle verifiche effettuate, il sistema di inventariazione consente di rilevare in maniera tempestiva e completa tutte le categorie di beni appartenenti alla Regione/Provincia autonoma?

2.1 Indicare, per ciascuna delle voci riportate nella tabella, l'anno più recente di aggiornamento dell'inventario:

Inventario di settore	Ultimo anno di aggiornamento
Immobilizzazioni immateriali	
Immobilizzazioni materiali di cui:	
- inventario dei beni immobili	
- inventario dei beni mobili	
Immobilizzazioni finanziarie	
Rimanenze	

2.2 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

3 Alla data del 31/12/2021, i risultati del rendiconto hanno evidenziato un disavanzo di amministrazione?

3.1 In caso di risposta affermativa, indicarne la fattispecie, i piani di rientro adottati e le relative coperture annue:

4 La parte vincolata presente nel risultato di amministrazione è conforme alle norme del d.lgs. n. 118/2011 e ai principi contabili allegati?

4.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

5 Il metodo di calcolo utilizzato per determinare il Fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione è conforme ai principi contabili contenuti nell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011?

5.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

6 La Regione/Provincia autonoma, nel calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità, si è avvalsa della facoltà prevista dall'art. 107-*bis* , d.l. n. 18/2020, così come modificato dall'art. 30-*bis* , co. 1, d.l. n. 41/2021?

7 La quota accantonata ai fondi per passività potenziali, ai sensi dell'art. 46, co. 3, d.lgs. n. 118/2011, risulta congrua rispetto agli esiti delle ricognizioni effettuate?

7.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

8 La Regione/Provincia autonoma ha svolto un costante monitoraggio in ordine all'adeguatezza degli accantonamenti del fondo rischi da contenzioso?

8.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

9 L'organo di revisione ha riscontrato criticità nell'ambito della ricognizione periodica del contenzioso?

9.1 In caso di risposta affermativa, fornire chiarimenti, indicando gli importi di eventuali contenziosi che non hanno trovato adeguata copertura:

10 Nell'ambito della ricognizione del contenzioso richiesta dal principio contabile (punto 5.2, lett. h, All. 4/2, d.lgs. n. 118/2011), la Regione/Provincia autonoma ha provveduto all'analisi dell'alea di soccombenza e ha quantificato la stima dei relativi oneri?

10.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

11 Con riferimento ai quesiti precedenti, è stata verificata la congruità dell'accantonamento al fondo rischi?

11.1 In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

12 Compilare la seguente tabella sulla consistenza del fondo rischi da contenzioso al 31/12/2021:

Risorse accantonate al 01/01/2021	**Risorse accantonate al 01/01/2021 applicate al bilancio dell'esercizio (con segno -)**	**Risorse accantonate nell'esercizio 2021 (con segno +)**	**Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-)**	**Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2021**
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a)+(b)+(c)+(d)
				0,00

13 Nell'esercizio 2021 sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, del d.lgs n. 118/2011?

13.1 In caso di risposta affermativa, compilare la seguente tabella:

Esercizio	**Debiti fuori bilancio riconosciuti con legge regionale**	**Debiti fuori bilancio riconosciuti *ex* art. 73, co. 4, d.lgs. n. 118/2011**	**Totale debiti fuori bilancio**
	(a)	(b)	(c)=(a)+(b)
2021			**0,00**

14 Nel caso la Regione/Provincia autonoma abbia in essere contratti di finanza derivata, ha effettuato accantonamenti per rischi potenziali in conformità ai principi contabili?

14.1 In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

15 La quota accantonata al fondo perdite società partecipate, ai sensi dell'art. 21, d.lgs. n. 175/2016, risulta conforme al dettato normativo?

15.1 In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti anche in ordine a eventuali casi di mancata approvazione dei bilanci degli organismi partecipati nei termini di legge:

16 Compilare la seguente tabella:

Totale delle perdite degli organismi partecipati	Totale delle perdite degli organismi partecipati non ripianate, in relazione alla quota di partecipazione della Regione/Provincia autonoma	Fondo perdite Regione/ Provincia autonoma (Rendiconto 2021)

17 La quota accantonata al fondo residui perenti nel risultato di amministrazione risulta congrua e conforme ai principi contabili? (Cfr. Sezione III, tabella 39.8 - GRADO DI COPERTURA RESIDUI PERENTI 2017-2022 E INCIDENZA PAGAMENTI ANNI 2017-2021)

17.1 In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

18 La Regione/Provincia autonoma ha dato copertura finanziaria a spese d'investimento finanziate mediante debito autorizzato e non contratto?

18.1 In caso di risposta affermativa, indicare l'ammontare del debito autorizzato e non contratto:

19 Con riferimento al quesito precedente, la Regione/Provincia autonoma:

a) ha registrato, nell'ultimo anno, un valore dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti rispettoso dei termini di cui all'art. 4, d.lgs. n. 231/2002 (art. 40, co. 2-*bis* , d.lgs. n. 118/2011)?

b) ha allegato alla relazione sulla gestione l'elenco degli impegni per spese di investimento di competenza dell'esercizio finanziati con il ricorso al debito autorizzato e non contratto (art. 11, co. 6, lett. d-*bis* , d.lgs. n. 118/2011)?

c) ha allegato alla relazione sulla gestione l'elenco degli impegni per spese di investimento che hanno determinato alla fine dell'anno il disavanzo da debito autorizzato e non contratto, distintamente per esercizio di formazione (art. 11, co. 6, lett. d-*ter* , d.lgs. n. 118/2011)?

19.1 In caso di risposta affermativa, indicarne la fattispecie, i piani di rientro adottati e le relative coperture annue:

20 Il Fondo pluriennale vincolato determinato alla data del 31 dicembre 2021 risulta conforme alle imputazioni degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa, secondo il criterio dell'esigibilità dell'obbligazione (anche in conformità ai cronoprogrammi di spesa)?

20.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

21 La Regione/Provincia autonoma ha ritenuto di stralciare dalle scritture finanziarie i crediti, aventi un'anzianità superiore al triennio, riconosciuti di dubbia e difficile esazione, mantenendoli in appositi elenchi allegati al rendiconto annuale con l'indicazione del loro ammontare complessivo?

21.1 In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

22 In sede di utilizzo del risultato di amministrazione al 31/12/2020, la Regione/Provincia autonoma:

		In caso di risposte negative fornire chiarimenti
a) ha quantificato e accantonato il fondo crediti di dubbia esigibilità in conformità ai criteri previsti al punto 3.3 del principio contabile di cui all'Allegato 4/2, d.lgs. n. 118/2011?		
b) ha operato l'aggiornamento del prospetto riguardante la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto in conformità ai criteri previsti al punto 9.2 del principio contabile di cui all'Allegato 4/2, d.lgs. n. 118/2011?		
c) ai fini dello svincolo delle quote vincolate dell'avanzo, si è avvalsa della facoltà concessa dall'art. 109, co. 1-*ter* , d.l. n. 18/2020?		
d) per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento, nel corso dell'esercizio provvisorio, determinerebbe danno per l'ente, si è avvalsa della possibilità di utilizzare quote vincolate dell'avanzo di amministrazione prevista dal punto 8.11 del principio contabile di cui all'Allegato 4/2, d.lgs. n. 118/2011?		
e) ha rispettato, in sede di assestamento del bilancio, l'ordine di priorità previsto per l'utilizzo dell'avanzo libero (punto 9.2.12, del principio contabile di cui all'Allegato 4/2, d.lgs. n. 118/2011)?		
f) ha utilizzato la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza da COVID-19 in deroga all'art. 42, co. 6, d.lgs. n. 118/2011, come previsto, per l'esercizio 2021, dall'art. 109, co.1, d.l. n. 18/2020?		
g) in caso di risposta affermativa al quesito di cui alla lettera f), ha usufruito della facoltà di cui all'art. 109, co. 1-*bis* , d.l. n. 18/2020?		

23 L'organo di revisione ha accertato che nel rendiconto 2021 le somme iscritte ai Titoli 4, 5 e 6 delle entrate siano state destinate esclusivamente al finanziamento delle spese di investimento?

23.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

24 In relazione alle entrate vincolate, pur in assenza di un espresso vincolo normativo, la Regione/Provincia autonoma prevede prudenzialmente la costituzione di vincoli sulle giacenze di cassa?

24.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

24.2 In caso di risposta affermativa, indicare le modalità:

25 In caso di risposta affermativa alla precedente domanda, la Regione/Provincia autonoma provvede a verificare la consistenza della cassa vincolata e alla sua ricostituzione in caso di movimentazioni per temporanee esigenze di liquidità?

25.1 In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

26 La Regione/Provincia autonoma ha fatto ricorso ad anticipazioni di cassa nel rispetto dei limiti definiti dall'art. 69, co. 9, d.lgs. n. 118/2011?

26.1 In caso di mancato rispetto dei limiti, fornire chiarimenti:

27 La Regione/Provincia autonoma ha provveduto, nell'esercizio 2021, al rimborso delle quote delle anticipazioni di liquidità di cui agli artt. 2 e 3, co. 1, lett. a) e b), d.l. n. 35/2013 e s.m.i.?

27.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

28 La Regione/Provincia autonoma ha usufruito delle anticipazioni di liquidità, previste dall'art. 1, co. 833, l. n. 178/2020, per far fronte ai pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e obbligazioni per prestazioni professionali, nonché a obblighi fiscali, contributivi e assicurativi?

28.1 In caso di risposta affermativa, indicare l'ammontare delle anticipazioni di liquidità concesse per debiti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale:

28.2 Con riferimento al quesito precedente, le anticipazioni di liquidità sono state trasferite agli enti sanitari entro i termini previsti dall'art. 1, co. 839, l. n. 178/2020?

28.3 In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

29 La Regione/Provincia autonoma ha usufruito delle anticipazioni di liquidità, previste dall'art. 21, d.l. n. 73/2021, per far fronte ai pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2020, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali?

29.1 In caso di risposta affermativa, indicare l'ammontare delle anticipazioni di liquidità concesse per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari:
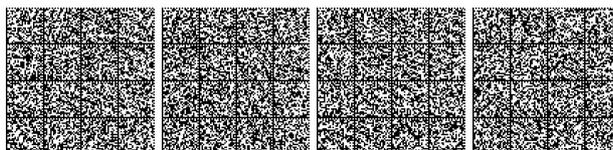
30 La Regione/Provincia autonoma, in presenza delle condizioni previste dall'art. 1, cc. 859 e ss., l. n. 145/2018, ha costituito nel rendiconto 2021 un apposito Fondo di garanzia debiti commerciali secondo le modalità ivi indicate?

30.1 In caso di risposta affermativa, indicare se per la Regione/Provincia autonoma si sia reso necessario utilizzare la facoltà di cui all'art. 1, co. 861, l. n. 145/2018:

30.2 Indicare l'ammontare del Fondo di garanzia debiti commerciali:

30.3 In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

31 La Regione/Provincia autonoma ha inserito nella quota vincolata del risultato di amministrazione dell'esercizio 2021, per la parte eventualmente non utilizzata a fine esercizio, le risorse ricevute dallo Stato per fronteggiare l'emergenza da Covid-19, con particolare riguardo a quelle relative al fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome, come prescritto dall'art. 1, co. 823, l. n. 178/2020?

31.1 In caso di risposta affermativa, indicare per quale importo, compilando la seguente tabella:

Descrizione	**Importo ricevuto dallo Stato**	**Importo non utilizzato confluito nella quota vincolata**
Risorse relative al fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome		

31.2 In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

SEZIONE III - GESTIONE CONTABILE (32)

32 Fra i prestiti concessi dall'amministrazione a qualsiasi titolo, risultano casi di prestiti in sofferenza (pagamenti di interesse o capitale scaduti da almeno 90 giorni oppure capitalizzati, rifinanziati o ritardati di comune accordo; pagamenti scaduti da meno di 90 giorni per i quali, considerate le circostanze del debitore, sia in dubbio il recupero anche parziale)?

Compilare la tabella sottostante:

Importi in euro

Categorie di soggetti	Importi complessivi dei prestiti in sofferenza al 31/12/2021
Imprese	
Famiglie	
Organismi partecipati	
Totale	**0,00**

SEZIONE III - GESTIONE CONTABILE (33)

33 - Equilibri di cassa

Importi in euro

EQUILIBRI DI CASSA		Anno 2021
Entrate titoli 1-2-3	(+)	0,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (1)	(+)	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (2)	(+)	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
Spese correnti	(-)	0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
Variazioni di attività finanziarie (se negativo; v. saldo C)(3)	(-)	0,00
Rimborso prestiti	(-)	0,00
- di cui rata rimborso anticipazioni di liquidità		*0,00*
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		*0,00*
A) Equilibrio di parte corrente		**0,00**
- di cui risorse vincolate di parte corrente nel bilancio		*0,00*
Entrate in conto capitale (Titolo 4)	(+)	0,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(+)	0,00
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)	(+)	0,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (1)	(-)	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (2)	(-)	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
Spese in conto capitale	(-)	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Variazioni di attività finanziarie (se positivo; v. saldo C)(3)	(+)	0,00
B) Equilibrio di parte capitale		**0,00**
- di cui risorse vincolate in conto capitale nel bilancio		*0,00*
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie	*(+)*	*0,00*
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	*(-)*	*0,00*
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	*(-)*	*0,00*
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	*(+)*	*0,00*
C) Variazioni attività finanziaria (3)		***0,00***
- di cui risorse vincolate attività finanziarie nel bilancio		*0,00*
Entrate categoria 9010400: Anticipazioni finanziamento sanità incassate nell'anno	(+)	0,00
Spese missione 99.02: Rimborsi anticipazione sanità pagate nell'anno	(-)	0,00
D) Saldo Anticipazioni/Rimborsi sanità dell'anno		**0,00**
Entrate per conto terzi e partite di giro (Titolo 9) al netto di "Entrate categoria 9010400"	(+)	0,00
Uscite per conto terzi e partite di giro (Titolo 7) al netto di "Spese missione 99.02"	(-)	0,00
E) Saldo conto terzi e partite di giro		0,00
Entrate titolo 7 - Anticipazioni da tesoriere	(+)	0,00
Spese titolo 5 - Chiusura Anticipazioni tesoriere	(-)	0,00
F) Saldo anticipazioni/rimborsi tesoriere		0,00
EQUILIBRIO FINALE (G=A+B+D+E+F)		**0,00**

(1) Corrispondono alle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
(2) Il corrispettivo della cessione di beni immobili può essere destinato all'estinzione anticipata di prestiti - principio applicato della contabilità finanziaria 3.13.
(3) Se negativo il saldo va computato a detrarre nell'equilibrio di parte corrente, se positivo a sommare nell'equilibrio di conto capitale

SEZIONE III - GESTIONE CONTABILE (34)

34 - Composizione del disavanzo

34.1 - Compilare la seguente tabella

Descrizione	Esercizio di riferimento	Numero delibera	Data delibera
Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera			
Disavanzo tecnico al 31 dicembre			
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio .... da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera			
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio .... da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera			

34.2 - Compilare la seguente tabella relativa alla composizione del disavanzo

Importi in euro

VERIFICA RIPIANO DELLE COMPONENTI DEL DISAVANZO AL 31/12/2021	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020 (a) (1)	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2021 (b) (2)	DISAVANZO RIPIANATO NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2021 (c) = (a) - (b) (3)	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ISCRITTO IN SPESA NELL'ESERCIZIO 2021 (4) (d)	RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO 2021 (e) = (d) - (c) (5)
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto al 31/12/2020			0,00		0,00
Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera			0,00		0,00
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui			0,00		0,00
Disavanzo tecnico al 31 dicembre			0,00		0,00
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013			0,00		0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio .... da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera			0,00		0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio .... da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera			0,00		0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2021			0,00		0,00
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio 2021			0,00		0,00
Totale	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Il totale corrisponde all'importo di cui alla lettera E dell'allegato a) al rendiconto dell'esercizio precedente (se negativo); gli enti che non hanno approvato il rendiconto dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il risultato di amministrazione presunto, fanno riferimento a dati di preconsuntivo.

(2) Il totale corrisponde all'importo di cui alla lettera E dell'allegato a) al rendiconto (se negativo).

(3) Indicare solo importi positivi (che rappresentano disavanzo effettivamente ripianato).

(4) Indicare gli importi definitivi iscritti nel precedente bilancio di previsione come ripiano del disavanzo, distintamente per le varie componenti che compongono il disavanzo, nel rispetto della legge.

(5) Indicare solo importi positivi.

SEZIONE III - GESTIONE CONTABILE (35-38)

35 Nel triennio 2019-2021 il servizio di riscossione ordinaria della tassa automobilistica regionale è stato gestito direttamente dalla Regione/Provincia autonoma?

36 Nel caso di gestione indiretta indicare l'affidatario del Servizio (Agenzia delle Entrate, ACI, Società, Consorzio, ecc.) e specificare quali fasi della gestione della tassa automobilistica sono state oggetto di affidamento o di convenzione.

37 Illustrare brevemente come viene gestita la riscossione coattiva della tassa automobilistica regionale:

38 - Tassa automobilistica regionale

Importi in euro

TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE (2019-2021)	2019	2020	2021
Gettito lordo teorico al 31/12 sulla base dell'effettivo parco circolante (A)			
Esenzioni/riduzioni (B) riconosciute sui veicoli indicati in nota[3]			
Gettito netto teorico (A-B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Pagamenti spontanei nei termini			
Ravvedimenti spontanei[1]:			
- di cui tributi			
Pagamenti su avvisi bonari[1][2]:			
- di cui tributi			
Atti di accertamento (emessi) o ingiunzioni ex r.d. n. 639/1910 non precedute da atto di accertamento[1]:			
- di cui tributi			
Riscossioni su atti di accertamento o ingiunzioni ex r.d. n. 639/1910 non precedute da atto di accertamento[1]:			
- di cui tributi			
Riscossione coattiva atti di accertamento, sia diretta, sia affidata a terzi[1]:			
- di cui tributi			
Accertamenti con diretta iscrizione a ruolo al netto degli sgravi[1]:			
- di cui tributi			
Riscossioni a seguito di diretta iscrizione a ruolo[1]:			
- di cui tributi			
Gettito non riscosso	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Importo complessivo, comprensivo di tributi, sanzioni e interessi.
(2) Da compilarsi nel caso in cui l'amministrazione abbia emesso avvisi bonari.
(3) Esenzioni/riduzioni.

38.1 Fornire eventuali indicazioni sulle esenzioni/riduzioni:
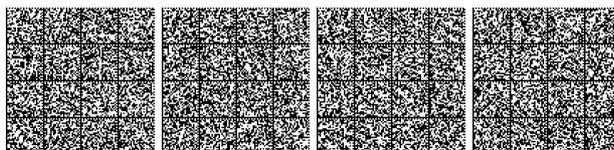
SEZIONE III - GESTIONE CONTABILE (39)

39 - GESTIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

39.1 Compilare la tabella seguente relativa alla movimentazione nell'anno 2021 dei soli residui attivi costituiti in anni precedenti il 2017.

Importi in euro

Residui attivi ante 2017	Titolo 1	Titolo 3	Titolo 9 (esclusi depositi di/presso terzi, cat. 9020400)
Iniziali da riscuotere (+)			
Riscossi (-)			
Stralciati o cancellati (-)			
Totale finali da riscuotere	0,00	0,00	0,00

39.2 Compilare la tabella seguente relativa al dettaglio della gestione contabile inerente ai residui attivi antecedenti al 2017, iscritti in contabilità mediante ruoli.

Importi in euro

Residui attivi iscritti a ruolo ante 2017	Residui attivi
Somme iscritte a ruolo al 01/01/**2021**	
Somme riscosse nell'anno **2021**	
Sgravi richiesti nell'anno **2021**	
Somme conservate al 31/12/**2021**	0,00

39.3 Compilare la tabella seguente relativa al dettaglio dei minori residui attivi derivanti dall'operazione di riaccertamento disaggregata per gestione contabile di origine (esercizio 2021).

Importi in euro

Insussistenze derivanti da:	Minori residui attivi
- Gestione corrente non vincolata	
- Gestione corrente vincolata	
- Gestione in conto capitale	
- Gestione servizi c/terzi	
- Altro	
TOTALE MINORI RESIDUI ATTIVI	0,00

39.4 Indicare gli importi dei residui attivi del Titolo 9, non compensativi di residui passivi del Titolo 7 eliminati per prescrizione o dubbia esigibilità:

Importi in euro

Dubbia esigibilità	
Prescrizione	

39.5 Compilare la tabella seguente relativa all'analisi sulla "anzianità" dei residui.

Importi in euro

Residui	Residui provenienti da esercizi precedenti	Residui provenienti da esercizio 2017	Residui provenienti da esercizio 2018	Residui provenienti da esercizio 2019	Residui provenienti da esercizio 2020	Residui provenienti da esercizio 2021	Totale
Attivi Titolo 1							0,00
Attivi Titolo 2							0,00
Attivi Titolo 3							0,00
Attivi Titolo 4+5							0,00
Attivi Titolo 6+7							0,00
Attivi Titolo 9							0,00
Totale Attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivi Titolo 1							0,00
Passivi Titolo 2+3							0,00
Passivi Titolo 4+5							0,00
Passivi Titolo 7							0,00
Totale Passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

39.6 Compilare la tabella seguente relativa alla movimentazione nell'anno 2021 dei residui passivi anteriori al 2017.

Importi in euro

Residui passivi ante 2017	Spesa Corrente	Spesa c/capitale	Rimborso prestiti	Partite di giro
Iniziali da pagare (+)				
Pagati (-)				
Perenti (-)				
Insussistenze* (-)				
Totale finali da pagare	0,00	0,00	0,00	0,00

* Comprende tutti i residui eliminati non perenti
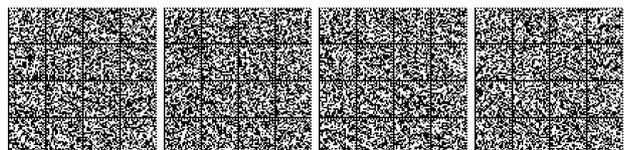
39.7 Compilare la tabella seguente relativa al dettaglio dei minori residui passivi derivanti dall'operazione di riaccertamento disaggregata per gestione contabile di origine (esercizio 2021).

Insussistenze derivanti da:	Minori residui passivi	
	Perenti	Insussistenze*
- Gestione corrente non vincolata		
- Gestione corrente vincolata		
- Gestione in conto capitale		
- Gestione servizi c/terzi		
- Altro		
TOTALE MINORI RESIDUI PASSIVI	**0,00**	**0,00**

* Comprende tutti i residui eliminati non perenti

39.8 Con riferimento alla consistenza e al grado di copertura dei residui perenti, compilare le seguenti tabelle (art. 60, d.lgs. n. 118/2011):

39.8.1 Consistenza dei residui perenti:

Importi in euro

Esercizio finanziario	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Consistenza dei residui passivi perenti alla fine dell'esercizio (a)						

39.8.2 Grado di copertura dei residui perenti 2017-2022 e incidenza dei pagamenti anni 2017-2021:

Importi in euro

Esercizio finanziario successivo	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Copertura iniziale dei residui passivi perenti (b)						
% grado di copertura dei residui perenti (c)=(b)/(a)						
Somme reclamate						
Copertura finale dei residui passivi perenti						
pagamenti di residui perenti(d)						
% pagamenti su fondi perenti (e)=(d)/(b)						
% pagamenti su consistenza (f)=(d)/(a)						
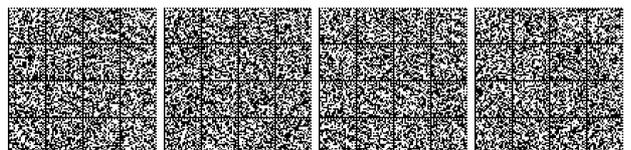
SEZIONE III - GESTIONE CONTABILE (40)

40 FONDO DI CASSA

40.1 - Saldo fondo di cassa (anno 2021) ***Importi in euro***

Anno 2021	**Da Rendiconto**	**Da Siope**	**Dal conto del Tesoriere**
Fondo di cassa iniziale (01/01/2021)			
Riscossioni			
Pagamenti			
Saldo di cassa finale (31/12/2021)			
di cui **Conto Gestione Regione**			
di cui **Conto Gestione Sanità**			

40.2 - Riconciliazione fondo di cassa (rendiconto-siope) ***Importi in euro***

		Anno 2019	**Anno 2020**	**Anno 2021**
(a)	***Fondo di cassa finale (da rendiconto)***			
(b)	***Fondo di cassa finale (da SIOPE - cod. 1400)***			
(c)=(a-b)	**Differenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	di cui:			
(d)	- Pagamenti da regolarizzare per pignoramenti			
(e)	- Riscossioni effettuate dal tesoriere/cassiere e non contabilizzate dalla Regione			
(f)	- Pagamenti effettuati dal tesoriere/cassiere e non contabilizzate dalla Regione			
(g)	- Incassi contabilizzati dalla Regione e non dal tesoriere/cassiere			
(h)	- Pagamenti contabilizzati dalla Regione e non dal tesoriere/cassiere			
(i)	ALTRE POSTE RETTIFICATIVE (+/-) *eventualmente da indicare in nota*			
(l)=(d-e+f+g-h+i)	**TOTALE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(m)=(c-l)	**Delta**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

40.3 - Altri fondi dell'ente
Compilare solamente se ricorre la casistica ***Importi in euro***

	Anno 2019	**Anno 2020**	**Anno 2021**
Fondi dell'ente presso il Tesoriere al di fuori del conto di tesoreria			
Fondi dell'ente presso altri istituti di credito			

SEZIONE IV - SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO E RISPETTO DEI VINCOLI (1-8)

1 Nell'esercizio 2021, il ricorso all'indebitamento per opere pubbliche e investimenti rispetta le prescrizioni previste dall'art. 62, d.lgs. n. 118/2011?

1.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

2 È stata monitorata la correlazione dell'indebitamento contratto con le spese di investimento effettuate, anche con documento allegato al bilancio di previsione?

2.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

3 La Regione/Provincia autonoma ha effettuato operazioni qualificabili come indebitamento ai sensi dell'art. 3, co. 17, l. n. 350/2003, diverse da mutui ed emissione di obbligazioni?

3.1 In caso di risposta affermativa, indicare le tipologie (Esempio: leasing immobiliare, leasing immobiliare in costruendo, lease-back, project financing, contratti di disponibilità, etc.) e l'ammontare di ciascuna operazione secondo le istruzioni impartite nella nota alla tabella 9.1 della Sezione IV:

4 La Regione/Provincia autonoma ha effettuato operazioni di rinegoziazione dei mutui?

4.1 In caso di risposta affermativa, precisare se è stata formalizzata una valutazione di convenienza economica:

4.2 Nel caso di avvenute rinegoziazioni di mutui, le eventuali economie sono state destinate a spese di investimento?

4.2.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

5 La Regione/Provincia autonoma alla data del 31/12/2021 aveva in essere contratti relativi a strumenti di finanza derivata?

5.1 In caso di risposta affermativa alla domanda precedente, la relazione sulla gestione allegata al rendiconto contiene gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti di finanza derivata o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata ai sensi dell'art. 11, co. 6, lett. k), d.lgs. n. 118/2011?

5.1.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

6 Indicare nella tabella seguente eventuali prestiti esclusi dal calcolo del limite quantitativo all'indebitamento, di cui all'art. 62, co. 6, d.lgs. n. 118/2011 (tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 4, co. 7-*quater* , d.lgs. n. 231/2002, come modificato dall'art. 1, co. 556, l. n. 160/2019, nonché in relazione all'art. 1, co. 851, l. n. 145/2018), e darne motivazione.

Importi in euro

		Importo
Totale mutui e prestiti		
Importo escluso dal calcolo		
Descrizione	**Motivazione**	
Totale mutui e prestiti per limite di indebitamento		

7 In relazione al nuovo indebitamento acceso nel corso del 2021, compilare la tabella indicando l'ammontare, il settore di intervento (elenco Mop) e il sottosettore di intervento (elenco Mop):

Importi in euro

Identificativo del finanziamento	Tipologia di finanziamento	Importo	Settore intervento (MOP)	Sottosettore intervento (MOP)
	Totale	**0,00**		

8 Sono state prestate garanzie (tipiche o atipiche) a favore dei soggetti indicati nella tabella sottostante?

8.1 Compilare la tabella sottostante:

Importi in euro

Categorie di soggetti	Accantonamenti previsti nel bilancio 2021	Somme pagate a seguito di escussioni nel 2021	Importi complessivi delle garanzie prestate in essere al 31/12/2021
Imprese			
Famiglie			
Organismi partecipati			
Totale	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SEZIONE IV - SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO E RISPETTO DEI VINCOLI (9-10)

9 INDEBITAMENTO

9.1 - INDEBITAMENTO TOTALE A CARICO DELLA REGIONE

Importi in euro

INDEBITAMENTO A CARICO DELLA REGIONE		2019	2020	2021
Mutui	totale (a)			
	di cui sanità (1)			
Obbligazioni *	totale (b)			
	di cui sanità (2)			
Altro **	totale (c)			
	di cui sanità (3)			
Totale debito a carico della Regione	**totale d=a+b+c**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	di cui sanità 4=1+2+3	**0,00**	**0,00**	**0,00**

* Si precisa che le obbligazioni di tipo *Bullet* vanno iscritte nella colonna b) al valore nominale di emissione, mentre i relativi accantonamenti dovranno essere inseriti nella Tab 9.6 alla lettera b).

** Nella voce altro sono valorizzate le operazioni qualificabili come indebitamento ai sensi dell'art. 3, l. 350/2003, diverse da mutui ed obbligazioni**,** oltre alle forme, tipiche e atipiche, di garanzia del credito. Tale voce **non** deve comprendere le anticipazioni di liquidità incassate *ex* d.l. n. 35/2013, d.l. n. 102/2013, l. n. 147/2013, d.l. n. 66/2014, d.l. n. 78/2015, l. n. 160/2019, d.l. n. 34/2020, d.l n. 73/2021 che dovranno essere inseriti nella Tab. 10.
Indicare, nella Sezione IX - Note, tipologia e relativi importi delle operazioni che compongono la voce "altro".

9.2 - INDEBITAMENTO TOTALE A CARICO DELLO STATO

Importi in euro

INDEBITAMENTO A CARICO DELLO STATO		2019	2020	2021
Mutui	totale (a)			
	di cui sanità (1)			
Obbligazioni	totale (b)			
	di cui sanità (2)			
Altro	totale (c)			
	di cui sanità (3)			
Totale debito a carico dello Stato	**totale d=a+b+c**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	di cui sanità 4=1+2+3	**0,00**	**0,00**	**0,00**

9.3 - MUTUI A CARICO DELLA REGIONE - ENTI CREDITORI

Importi in euro

ENTI CREDITORI	2019	2020	2021
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Cassa DD.PP e altri Istituti pubblici equiparati (1)			
Istituti di credito ordinario (2)			
Totale mutui a carico Regione (A=1+2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

9.4 - INDEBITAMENTO - TIPOLOGIA TASSI

Importi in euro

TIPOLOGIA TASSI	2019	2020	2021
Tasso fisso (1)			
Tasso variabile (2)			
Debito complessivo a carico Regione (A=1+2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
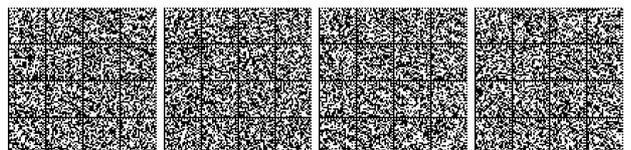
9.5 - STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA E RELATIVI FLUSSI IN ENTRATA E IN USCITA
Compilare la tabella sottostante con le informazioni dettagliate per singola tipologia di contratto

Importi in euro

STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA		2019	2020	2021
Debito complessivo a carico Regione: Valore nominale	**(A)=(1+2+3)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mutui	Mutui a carico Regione (1)			
	IRS su mutui (1a)			
Obbligazioni	Obbligazioni a carico Regione (2)			
	IRS su obbligazioni (2a)			
	Currency (2b)			
	Derivati pluristruttura (2c)			
	Totale strumenti di finanza derivata (2a+2b+2c)	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Altro	Totale (3)			
	Strumenti di finanza derivata (3a)			
Flussi in uscita e in entrata correlati a strumenti di finanza derivata	Flussi in uscita			
	Flussi in entrata			

Questa tabella esamina le principali tipologie di strumenti finanziari derivati utilizzati dalle Regioni/Province autonome; in particolare dopo aver fornito la consistenza complessiva del debito a carico Regione/Provincia autonoma (prima colonna) bisogna specificare il valore nozionale di ciascuno degli strumenti finanziari derivati descritti e, infine, i flussi in uscita e in entrata generati da tali strumenti di gestione attiva del debito. Nella colonna "Flussi in uscita" andranno inseriti gli importi che la Regione/Provincia autonoma paga (denominazione anche usata per tali somme:"con derivato") e nella colonna "Flussi in entrata"gli importi che la Regione/Provincia autonoma riceve (denominazione anche usata per tali somme:"senza derivato"). Per quel che riguarda i dati relativi agli strumenti di finanza derivata si rammenta l'obbligo per gli enti, ai sensi dell'art. 62, co. 8, del d.l. n. 112/2008, di allegare al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo una nota informativa che evidenzi gli oneri e gli impegni finanziari derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

9.6 - RACCORDO TRA VALORE NOMINALE ED EFFETTIVO DEL DEBITO COMPLESSIVO A CARICO DELLA REGIONE

Importi in euro

	2019	2020	2021
Debito complessivo a carico Regione: Valore nominale (A)			
Accantonamenti per ammortamento: operazioni Bullet (Sinking Fund/amortizing swap) (B)			
Debito complessivo a carico Regione: consistenza effettiva (C)=(A)-(B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Si dovrà indicare unitamente al valore nominale del debito complessivo a carico della Regione/Provincia autonoma, contraddistinto dalla lettera a) anche il valore degli accantonamenti previsti ai fini dell'ammortamento delle obbligazioni di tipo *Bullet* , consistenti in fondi di ammortamento c.d. *sinking fund* oppure nella sottoscrizione di un *amortizing swap* di cui alla lettera b).

9.7 - MARK TO MARKET STRUMENTI DERIVATI (ultimo valore disponibile 2021)

Importi in euro

Descrizione	**Valore nozionale degli strumenti finanziari**	**Valore Mark to market positivo (ultimo valore disponibile 2021)**	**Valore Mark to market negativo (ultimo valore disponibile 2021)**
Mutui			
Obbligazioni			
Altro			
Totale	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Andrà inserito l'ultimo valore disponibile, il c.d. valore *mark to market,* di segno positivo o negativo, in riferimento alle singole voci indicate nella colonna della descrizione.

9.8 - DEBITI A BREVE TERMINE

Importi in euro

DEBITI A BREVE		2019	2020	2021
Verso Stato, Comuni a altri Enti Pubblici	totale			
	di cui sanità			
Verso altre Regioni e aziende sanitarie extraregione	totale			
	di cui sanità			
Verso fornitori	totale			
	di cui sanità			
Altri debiti	totale			
	di cui sanità			
Totale debito a breve termine	**totale**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	di cui sanità	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Inserire gli importi dei debiti a breve termine desumibili dalla contabilità economico-patrimoniale (Stato patrimoniale passivo).

10 - ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITÀ

Importi in euro

Anticipazioni di liquidità	2019	2020	2021
Sanità			
Non sanità			
Totale anticipazioni di liquidità	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SEZIONE V - ORGANISMI PARTECIPATI

1 Qualora in sede di ricognizione delle partecipazioni societarie, di cui all'art. 20, d.lgs. n. 175/2016, sia stato deliberato il mantenimento di partecipazioni societarie, risultano rispettati i vincoli di scopo pubblico di cui all'art. 4, co. 1, del citato decreto?

1.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

2 In caso di programmata razionalizzazione/dismissione delle partecipazioni societarie nel precedente piano di revisione 2020, le misure sono state attuate nel rispetto dei tempi previsti?

2.1 In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

3 Come è stato ricollocato il personale delle società interessate da processi di razionalizzazione/ dismissione?

Descrivere le procedure di ricollocamento:

4 La Regione/Provincia autonoma ha avviato nel 2021 operazioni di partenariato pubblico-privato, come definite dal d.lgs. n. 50/2016?

4.1 In caso di risposta affermativa, indicare sinteticamente le operazioni avviate:

5 Indicare quali servizi pubblici locali sono gestiti in ambiti territoriali ottimali (ATO), ai sensi dell'art. 3-*bis* , cc. 1 e 1-*bis* , d.l. n. 138/2011.

6 Sono stati posti in essere nuovi affidamenti da parte degli Enti di governo degli ATO?

6.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

7 La Regione/Provincia autonoma si è astenuta dall’effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, nonché rilascio di garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali (art. 14, co. 5, d.lgs. n. 175/2016)?

7.1 In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

8 In caso di perdite che abbiano ridotto il capitale sociale dell'organismo al di sotto del limite legale, con la determinazione di ricapitalizzazione, è stata valutata la reddittività futura della società in perdita?

8.1 Fornire chiarimenti:

9 In caso di risultato economico negativo conseguito nei tre esercizi precedenti nelle società di cui all'art. 21, co. 3, d.lgs. n. 175/2016, è stata disposta la riduzione del 30% dei compensi degli amministratori?

10 La conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra la Regione/Provincia autonoma e gli organismi partecipati (art. 11, co. 6, lett. j), d.lgs. n. 118/2011) ha evidenziato situazioni di disallineamento?

10.1 In caso di risposta affermativa, indicarne gli importi, le cause e le misure adottate:

11 La relativa nota informativa allegata al rendiconto risulta corredata dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo?

12 I dati inviati dalla Regione/Provincia autonoma alla banca dati del Dipartimento del Tesoro sono congruenti con le informazioni sugli organismi partecipati allegate al rendiconto?

12.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

13 La Regione/Provincia autonoma, nel corso del 2021, ha effettuato finanziamenti aggiuntivi ai propri organismi partecipati, in conseguenza della situazione derivante dalla pandemia da Sars Cov-2?

13.1 In caso di risposta affermativa, indicare l'importo impegnato:

13.2 Specificare, in particolare, l'ammontare dei fondi straordinari a favore del sistema del trasporto pubblico locale. Indicare l'importo impegnato:

14 Nel corso del 2021, la Regione/Provincia autonoma ha deliberato la costituzione di nuove società o acquisito partecipazioni in società già costituite?

14.1 In caso di risposta affermativa al quesito precedente, l'atto deliberativo è stato trasmesso alla Sezione della Corte dei conti territorialmente competente e all'autorità garante della concorrenza e del mercato (art. 5, cc. 3 e 4, d.lgs. n. 175/2016)?

14.1.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

14.2 L'atto deliberativo motiva congruamente in relazione agli elementi previsti dagli art. 5, cc. 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016?

14.2.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:
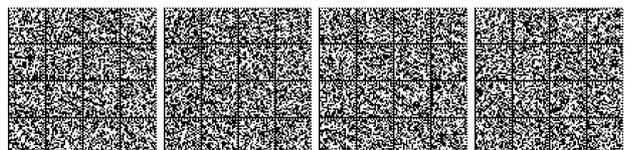
SEZIONE VI - RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

1 Ai sensi dell'art. 1, co. 824 della l. n. 145/2018, la Regione/Provincia autonoma ha conseguito un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, desunto dal prospetto della verifica degli equilibri, allegato al rendiconto della gestione previsto dall'All. 10 del d.lgs. n. 118/2011?

1.1 In caso di risposta negativa fornire chiarimenti:

2 La Regione ha trasmesso, entro il termine perentorio del 31 marzo 2022, al Ministero dell'economia e delle finanze la certificazione relativa alla realizzazione degli investimenti previsti dall'articolo 1, commi da 495 a 495-*ter* della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dall'articolo 1, commi da 833 a 836 della legge 30 dicembre 2018, n. 145? (SOLO REGIONI A STATUTO ORDINARIO)

2.1 In caso di risposta affermativa, allegare (tramite applicativo Con.Te) la certificazione inviata al Mef

2.2 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

3 Le operazioni imputate a concessioni di crediti si riferiscono esclusivamente a movimenti meramente finanziari?

3.1 In caso di risposta negativa, specificare i soggetti destinatari, gli importi e il tipo di tali operazioni:

4 Risultano essere state allocate tra le spese per partite di giro e servizi in conto di terzi poste che avrebbero dovuto trovare corretta appostazione tra le spese correnti o in c/capitale sulla base dei principi contabili applicati di cui all'allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 ?

4.1 In caso di risposta affermativa, fornire chiarimenti:

5 Risultano esservi stati casi di non corretta formazione e utilizzo del Fondo pluriennale vincolato e/o di imputazione delle spese di competenza dell'esercizio 2021 ai bilanci degli esercizi successivi?

5.1 In caso di risposta affermativa, fornire chiarimenti:

6 Risultano esservi stati casi di evidente sovrastima delle entrate correnti o di accertamenti effettuati in assenza dei presupposti indicati dai principi contabili applicati di cui all'allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011?

6.1 In caso di risposta affermativa, fornire chiarimenti:
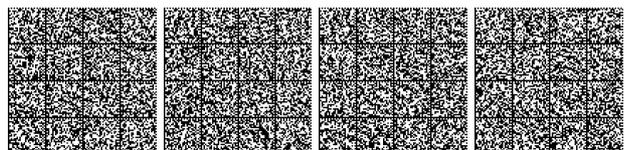
SEZIONE VII - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - PARTE I (1-25)

1 Con riferimento al rendiconto 2021, indicare le entrate e le spese per la gestione sanitaria al netto dei movimenti per anticipazioni sanità e rimborsi anticipazioni sanità:

		GESTIONE SANITARIA CORRENTE	GESTIONE SANITARIA IN CONTO CAPITALE
Entrate	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		
	ACCERTAMENTI (A)		
	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		
	RESIDUI ATTIVI INIZIALI (RS)		
	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (PR)		
	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		
	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS - RR+R)	*0,00*	*0,00*
	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	*0,00*	*0,00*
	TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	*0,00*	*0,00*
Spese	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		
	IMPEGNI (I)		
	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
	RESIDUI PASSIVI INIZIALI (RS)		
	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		
	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	*0,00*	*0,00*
	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	*0,00*	*0,00*
	TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	*0,00*	*0,00*

2 La spesa sanitaria corrente (Impegni, Pagamenti c/competenza e Pagamenti c/residui) sopra indicata coincide con il totale della MISSIONE 13 - Tutela della salute, presente nell'allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati, ovvero nei Prospetti delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - Spesa Corrente (Impegni, Pagamenti c/competenza e Pagamenti da residui)?

2.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti, illustrando anche le eventuali altre missioni, con il relativo importo, per determinare la spesa sanitaria corrente:

3 La spesa sanitaria in conto capitale (Impegni, Pagamenti c/competenza e Pagamenti c/residui) sopra indicata coincide con il totale della MISSIONE 13 - Tutela della salute, presente nell'allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati, ovvero nei Prospetti delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - Spesa conto capitale (Impegni, Pagamenti c/competenza e Pagamenti da residui)?

3.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti, illustrando anche le eventuali altre missioni, con il relativo importo, per determinare la spesa sanitaria in conto capitale:

4 È stata garantita nel bilancio regionale l'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite destinate al finanziamento del servizio sanitario, secondo la ripartizione in capitoli prevista dall'art. 20, d.lgs. n. 118/2011?

4.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:
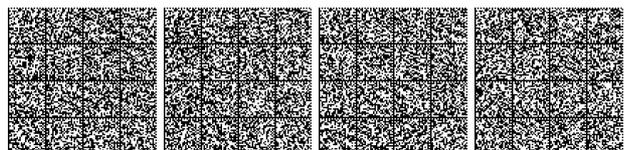
5 È stato accertato ed impegnato nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente (ivi compresa la quota premiale condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, le quote di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate, nonché gli importi delle manovre fiscali regionali destinate al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard accertati nell'anno di competenza giuridica delle entrate), ai sensi dell'art. 20, co. 2, lett. a), d.lgs. n. 118/2011?

5.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

6 La Regione, entro il 31 marzo 2022, ha adempiuto all'obbligo di erogazione per cassa agli enti del SSR del 100% delle risorse incassate nel 2021 dallo Stato o autonomamente destinate al finanziamento del proprio SSR (art. 3, co. 7, d.l. n. 35/2013)?

6.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

7 - Fornire i seguenti dati relativi all'erogazione per cassa agli enti del SSR:

Importi in euro

	Esercizio corrente bilancio	Anno precedente
Risorse da Stato		
a) Risorse incassate da Stato (FSN annualità bilancio)		
b) Risorse incassate da Stato (FSN residui anni precedenti)		
Risorse Regione o Provincia autonoma		
a) risorse proprie del bilancio impegnate per gli enti sanitari regionali (competenza)		
b) risorse proprie del bilancio impegnate negli esercizi precedenti per gli enti sanitari regionali e pagate nell'esercizio di riferimento		
Erogazioni di cassa agli enti sanitari effettuate entro il 31/12		
a) erogazioni di cassa (competenza)		
b) erogazioni di cassa (conto residui)		
Erogazioni di cassa agli enti sanitari effettuate entro il 31/03		
a) erogazioni di cassa (competenza)		
b) erogazioni di cassa (conto residui)		

8 Qualora si sia verificata la perdita definitiva di quote di finanziamento condizionate alla verifica degli adempimenti regionali, ovvero un minore importo effettivo delle risorse derivanti dalla manovra fiscale regionale che finanzia l'esercizio, detti eventi sono stati registrati come cancellazione dei residui attivi nell'esercizio nel quale la perdita si determina definitivamente, ai sensi dell'art. 20, co. 2, lett. a), secondo periodo, d.lgs. n. 118/2011?

8.1 In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

9 É stato accertato ed impegnato nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso, ai sensi dell'art. 20, co. 2, lett. b), d.lgs. n. 118/2011?

9.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

10 É stato accertato ed impegnato nel corso dell'esercizio, per la parte in conto capitale riferita all'edilizia sanitaria, l'importo corrispondente a quello indicato nel decreto di ammissione al finanziamento, ai sensi dell'art. 20, co. 3, d.lgs. n. 118/2011?

10.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

11 Per l'esercizio 2021, é stato redatto e approvato dalla giunta regionale il bilancio sanitario consolidato del conto della gestione sanitaria accentrata e degli enti del servizio sanitario, ai sensi degli artt. 22, co. 3, e 32, d.lgs. n. 118/2011 e dall'art. 11-*ter* , d.l. n. 4/2022?

11.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:
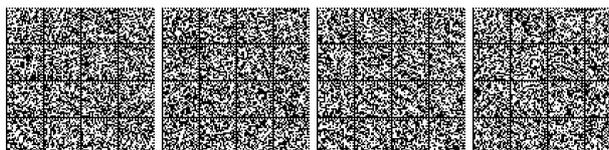
12 In caso di istituzione della GSA, sono stati assicurati, dal responsabile della gestione accentrata e dal responsabile della predisposizione del bilancio regionale, l'integrale raccordo e la riconciliazione tra le poste iscritte e contabilizzate in termini di contabilità economico-patrimoniale e quelle iscritte in termini di contabilità finanziaria, ai sensi dell'art. 22, co. 3, d.lgs. n. 118/2011?

12.1 In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

13 C'è corrispondenza tra i crediti vantati dagli enti sanitari e le somme destinate al finanziamento della sanità che la Regione/Provincia autonoma deve erogare agli enti stessi?

13.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

14 La Regione/Provincia autonoma ha in corso contenziosi giudiziari in materia di accordi contrattuali per la remunerazione di prestazioni erogate dagli operatori privati accreditati?

14.1 In caso di risposta affermativa, fornire chiarimenti specificando il valore complessivo del contenzioso:

15 La Regione/Provincia autonoma ha effettuato una stima prudenziale degli eventuali oneri derivanti da tali contenziosi?

15.1 In caso di risposta affermativa, indicare le modalità di copertura del rischio e della conseguente rappresentazione contabile, nonché il valore complessivo in euro:

16 Al di fuori dai casi previsti ai quesiti precedenti, la Regione/Provincia autonoma è a conoscenza di altri contenziosi giudiziari in materia sanitaria che possano avere riflessi sul bilancio regionale?

16.1 In caso di risposta affermativa, fornire chiarimenti specificando il valore complessivo del contenzioso:

17 Nel caso di contenziosi giudiziari in materia di accordi contrattuali per la remunerazione di prestazioni erogate dagli operatori privati accreditati che si sono conclusi nell'anno 2021 con esito sfavorevole alla Regione compilare la seguente tabella:

Importi in euro

Ammontare complessivo delle sentenze di condanna per contenzioso con gli operatori accreditati	Importo pagato nell'esercizio 2021 (comprensivo dei pagamenti relativi a sentenze di anni precedenti)	Importo residuo da pagare (comprensivo degli importi relativi a sentenze di anni precedenti)

18 Indicare distintamente gli importi degli interessi e degli altri oneri correlati ai ritardati pagamenti verso i fornitori sostenuti direttamente dalla Regione in ambito sanitario.

Importi in euro

Importo totale degli oneri (interessi + altri oneri) liquidati nel 2021	Interessi	Altri oneri (es. spese legali)

19 La Regione/Provincia autonoma ha rispettato il tetto per la spesa farmaceutica convenzionata nella misura stabilita dall'art. 1, co. 399, l. n. 232/2016 come rideterminato dall'art. 1, co. 475, l. n. 178/2020?

19.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

20 La Regione/Provincia autonoma ha rispettato il tetto per la spesa farmaceutica per acquisti diretti nella misura stabilita dall’art. 1, co. 398, l. n. 232/2016 come rideterminato dall'art. 1, co. 475, l. n. 178/2020?

20.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

21 La Regione/Provincia autonoma ha rispettato il tetto per l’acquisto di dispositivi medici per le misure di contrasto all'emergenza pandemica pari al 4,4% del Fondo sanitario regionale (art. 15, co. 13, lett. f), d.l. n. 95/2012)?

21.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

22 La Regione/Provincia autonoma ha verificato che sia rispettata la soglia di accreditabilità e sottoscrivibilità degli accordi contrattuali con le strutture ospedaliere private, pari ad almeno 60 posti letto per acuti (art. 1, punto 2.5, dell'allegato al d.m. 2 aprile 2015, n. 70)?

22.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

23 Le strutture sanitarie già accreditate al 1 gennaio 2014, che non soddisfino i requisiti indicati nella precedente domanda e, quindi, interessati da processi di riconversione e/o fusione, raggiungono il requisito complessivo minimo di 80 posti letto per acuti (art. 1, punto 2.5, dell'allegato al d.m. 2 aprile 2015, n. 70)?

23.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

24 Nel corso del 2021, la Regione/Provincia autonoma ha attuato le disposizioni di cui all'art. 1, co. 406, l. n. 178/2020, che prevedono l'estensione della disciplina prevista dagli artt. 8-*ter*, 8-*quater* e 8-*quinques* del d.lgs. n. 502/92 anche alle strutture che erogano assistenza domiciliare?

24.1 In caso di risposta negativa, fornire eventuali chiarimenti:

25 Nel corso del 2021 è stata effettuata una riorganizzazione degli enti sanitari regionali ovvero l'istituzione di nuovi enti?

25.1 In caso di risposta affermativa, illustrare la riorganizzazione, le motivazioni sottese alla nuova scelta organizzativa e l'indicazione degli enti presenti:

SEZIONE VII - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - PARTE I (26)

26 Indicare i dati del bilancio sanitario consolidato per gli esercizi 2020/2021, relativi al consolidamento del conto della gestione sanitaria accentrata e degli enti del servizio sanitario (ai sensi degli artt. 22, co. 3, e 32, d.lgs. n. 118/2011):

Importi in euro

SCHEMA DI RACCORDO RISULTATI CONSOLIDATI DEL SSR	**Anno 2021**	**Anno 2020**
(A) Somma algebrica dei risultati di esercizio esposti nei modelli CE delle singole aziende		
(B) Risultato di esercizio esposto nel modello CE della GSA (000)		
(C) Risultato di esercizio aggregato del SSR (A+B)	**0,00**	**0,00**
(D) Differenze emerse in sede di consolidamento (E-C)	**0,00**	**0,00**
(E) Risultato di esercizio esposto nel modello CE consolidato (999)		
(F) "Risultato di gestione" del SSR come rideterminato dal Tavolo di verifica degli adempimenti e, per le Regioni in piano di rientro, dal Comitato LEA		
(G) Scostamento tra Risultato di esercizio esposto nel modello CE consolidato e "Risultato di gestione" rideterminato dal Tavolo (E-F)	**0,00**	**0,00**
(H) Composizione dello scostamento:	**0,00**	**0,00**
(H1) Esclusione contributi da Regione extra fondo per la copertura di LEA (codice CE AA0080)		
(H2) Esclusione di eventuali utili conseguiti dalle aziende e non destinati, con atto formale della Regione, alla copertura delle perdite dell'intero SSR		
(H3) Rettifiche relative al finanziamento sanitario ordinario corrente (quota indistinta)		
(H4) Rettifiche relative al finanziamento sanitario vincolato e per obiettivi di piano		
(H5) Rettifiche relative a contributi da Regione extra fondo per la copertura di extra LEA		
(H6) Rettifiche relative alla mobilità sanitaria extraregionale attiva e passiva		
(H7) Rettifiche relative alla quadratura delle partite infragruppo		
(H8) Rettifiche relative al payback		
(H9) Rettifiche relative ai ticket		
(H10) Rettifiche relative alle quote di contributi in conto esercizio destinate a investimento e quindi da stornare al patrimonio netto		
(H11) Rettifiche relative a svalutazioni dei crediti		
(H12) Rettifiche relative ad accantonamenti per personale dipendente e convenzionato		
(H13) Rettifiche relative ad accantonamenti su contenzioso		
(H14) Rettifiche relative ad altri accantonamenti		
(H15) Rettifiche relative a proventi straordinari		
(H16) Rettifiche relative a oneri straordinari		
(H17) Altro (illustrare nella Sez. IX - Note)		

elaborato sulla base dei nuovi schemi CE e SP previsti dal d.m. 20 marzo 2013, aggiornati e modificati dal d.m. 24 maggio 2019
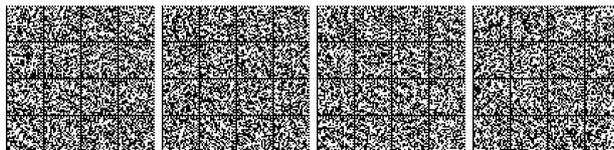
SEZIONE VII - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - PARTE II - EMERGENZA COVID (27-49)

27 La Regione/Provincia autonoma, nel 2021, ha garantito l'equilibrio economico del proprio sistema sanitario?

27.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

28 Per l'equilibrio del settore sanitario dell'anno 2021, la Regione/Provincia autonoma ha utilizzato le entrate di cui al *payback* relativo all'anno 2019 oggetto di pagamento con riserva (art. 1, co. 286, l. n. 234/2021)?

28.1 In caso di risposta affermativa, indicare l'ammontare delle entrate riferite al payback:

29 La Regione/Provincia autonoma ha garantito, nel corso del 2021, la tenuta distinta delle rilevazioni contabili legate alla gestione dell'emergenza, attraverso il centro di costo "COV 20" (art. 18, co. 1, d.l. n. 18/2020 e art. 1, co. 11, d.l. n. 34/2020)?

29.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

29.2 In caso di risposta affermativa, compilare le seguenti tabelle:

Codifica piano dei conti All. 6 al d.lgs. n. 118/2011	Descrizione	dati di rendiconto Regione 2021
	Totale spese "COV 20"	
	- di cui:	
	Spese correnti	
U.1.01.00.00.000	Spese per lavoro dipendente	
U.1.01.01.01.006	*di cui Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato*	
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	
U.1.03.01.00.000	Acquisto di beni	
U.1.03.01.05.000	*di cui Materiali e altri beni di consumo sanitario*	
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	
U.1.03.02.18.000	*di cui Servizi sanitari*	
U.1.03.02.12.000	*di cui Lavoro flessibile, quota LSU, acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale*	
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti ad amministrazioni locali	
Somma codici in nota A	*di cui Trasferimenti ad enti del SSR*	
U.1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni risarcimenti e indennizzi	
	Spese in conto capitale	
U.2.02.01.00.000	Beni materiali	
U.2.02.01.04.000	*di cui Impianti e macchinari*	
U.2.02.01.05.000	*Attrezzature*	
U.2.02.01.09.000	*Beni immobili*	
U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a amministrazioni locali	
Somma codici in nota B	*di cui Contributi agli investimenti di enti del SSR*	
U.2.04.00.00.000	*Altri trasferimenti in conto capitale*	

(A) U.1.04.01.02.011-U.1.04.01.02.012-U.1.04.01.02.013-U.1.04.01.02.014-U.1.04.01.02.015-U.1.04.01.02.020-U.1.04.01.02.021-U.1.04.01.02.022-U.1.04.01.02.025-U.1.04.01.02.026-U.1.04.01.02.027-U.1.04.01.02.030-U.1.04.01.02.031-U.1.04.01.02.032-U.1.04.01.02.033-U.1.04.01.02.034-U.1.04.01.02.035

(B) U.2.03.01.02.011-U.2.03.01.02.023-U.2.03.01.02.012-U.2.03.01.02.028-U.2.03.01.02.013-U.2.03.01.02.014-U.2.03.01.02.036-U.2.03.01.02.015

CODICE	DESCRIZIONE	dati di bilancio consolidato del servizio sanitario regionale:
	Totale costi "COV 20"	
	- di cui:	
BA0010	**B.1) Acquisti di beni**	
BA0020	***B.1.A) Acquisti di beni sanitari***	
BA0030	*B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati*	
BA0210	*B.1.A.3) Dispositivi medici*	
BA0310	***B.1.B) Acquisti di beni non sanitari***	
BA0390	**B.2) Acquisti di servizi**	
BA0400	***B.2.A) Acquisti servizi sanitari***	
BA0580	*B.2.A.3.8) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privato*	
BA0960	*B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F*	
BA1560	***B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari***	
BA1990	**B.4) Godimento di beni di terzi**	
BA2090	**B.5) Personale del ruolo sanitario**	
BA2230	**B.6) Personale del ruolo professionale**	
BA2320	**B.7) Personale del ruolo tecnico**	
BA2410	**B.8) Personale del ruolo amministrativo**	
BA2660	**B.13) Variazione delle rimanenze**	
BA2690	**B.14) Accantonamenti dell'esercizio**	
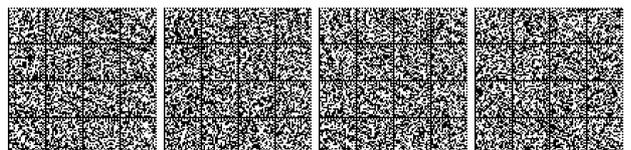
30 Indicare il risultato d'esercizio del Conto economico sanitario consolidato per il 2021 e quello della gestione economico-analitica COV-2021, compilando la seguente tabella:

Risultato d'esercizio del Conto economico sanitario consolidato 2021	
Risultato della gestione economico-analitica COV-2021	

30.1 Eventuali osservazioni:

31 La Regione/Provincia autonoma ha destinato le risorse di cui all'art. 16, co. 8-*septies*, d.l. n. 146/2021 per le spese sanitarie legate all'emergenza COVID?

31.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

32 Sono state utilizzate risorse dell'Unione Europea per far fronte all'emergenza COVID?

32.1 In caso di risposta affermativa, indicare l'importo complessivamente impegnato e pagato:

Importo impegnato	
Importo pagato	

33 All'esito delle verifiche (anche a campione) effettuate dell'organo di revisione sugli atti di spesa regionali, le tipologie di beni e servizi acquistati in deroga alle ordinarie procedure amministrativo-contabili sono risultate conformi a quelle previste dalla legislazione emergenziale di cui al d.l. n. 18/2020, d.l. n. 34/2020 e d.l. n. 104/2020 (vedi anche "Linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da Covid-19", Del. n. 18/SEZAUT/2020/INPR)?

33.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

Misure per il potenziamento dell'assistenza sanitaria:

A - Rete ospedaliera

34 La Regione/Provincia autonoma ha raggiunto gli obiettivi posti dall'art. 2, d.l. n. 34/2020 in materia di dotazione di posti letto in terapia intensiva e in aree ad alta intensità di cure? (v. anche linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza Covid-19 del Ministero della Salute)

34.1 In caso di risposta affermativa, compilare la tabella:

Descrizione	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Numero posti letto terapie intensive			
Numero posti letto aree ad alta intensità di cure			
Totale posti letto	**0**	**0**	**0**

34.2 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

B - Rete assistenza territoriale

35 La Regione/Provincia autonoma, nell'ambito del piano per la riorganizzazione della rete assistenziale, ha intensificato le prestazioni domiciliari potenziando l'assistenza integrata territoriale "ADI" (art. 1, co. 4, d.l. n. 34/2020)?

35.1 Fornire chiarimenti:

36 Al termine del periodo di sperimentazione di cui all'art. 1, co. 4-*bis*, d.l. n. 34/2020, la Regione/Provincia autonoma ha trasmesso ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze una relazione illustrativa delle attività messe in atto e dei risultati raggiunti (art. 1, co. 11, d.l. n. 34/2020)?

36.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

37 La Regione/Provincia autonoma ha istituito, presso una sede di continuità assistenziale già esistente, una unità speciale ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero (c.d. "USCA", art. 4-*bis*, d.l. n. 18/2020)?

37.1 In caso di risposta affermativa, indicare gli estremi del provvedimento di istituzione e il numero di USCA complessivamente operanti nella Regione/Provincia autonoma:

37.2 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

C - Misure per il recupero delle prestazioni ordinarie non erogate

38 La Regione/Provincia autonoma ha rimodulato il piano per il recupero delle liste di attesa adottato ai sensi dell'art. 29, d.l. 104/2020 (art. 26, co. 2, d.l. n. 73/2021)?

38.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

39 La Regione/Provincia autonoma ha acquistato prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale da privato, di cui agli accordi contrattuali stipulati per l'anno 2021, in deroga all'art. 15, co. 14, d.l. n. 135/2012 (art. 26, co. 2, d.l. n. 73/2021)?

39.1 In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

40 Ai sensi dell'art. 26, co. 1, d.l. n. 73/2021, la Regione/Provincia autonoma ha verificato che le maggiorazioni tariffarie siano state applicate solo alle prestazioni sanitarie aggiuntive di cui all'art. 29, d.l. n. 104/2020?

40.1 In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

41 La Regione/Provincia autonoma ha utilizzato le risorse non impiegate nell'anno 2020, di cui all'art. 29, co. 8, d.l. 104/2020, nonché quota parte delle economie, di cui all'art. 1, co. 427, l. n. 178/2020, secondo le modalità indicate nei rispettivi Piani per il recupero delle liste d'attesa opportunamente aggiornati (art. 26, co. 3, d.l. n. 73/2021)?

41.1 In caso di risposta affermativa, indicare l'ammontare delle risorse non impiegate nell'anno 2020 e, di queste, quelle destinate al recupero delle liste di attesa:

41.2 In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

41.3 La Regione/Provincia autonoma ha dato priorità agli utilizzi secondo le modalità organizzative di cui all'art. 26, co. 1, d.l. n. 73/2021 e solo in via residuale alle modalità individuate ai sensi del co. 2 della medesima disposizione (art. 26, co. 3, d.l. n. 73/2021)?

41.3.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

42 La Regione/Provincia autonoma ha inviato al Ministero della Salute, entro il 15 luglio 2021, una relazione dettagliata, attestante le prestazioni assistenziali erogate, nel corso del 2020, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dei d.l. nn. 18/2020, 34/2020 e 104/2020 (art. 26, co. 4, d.l. n. 73/2021)?

42.1 In caso di risposta affermativa, allegare la relazione.

42.2 In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

42.3 Con riferimento al quesito precedente, l'esito del monitoraggio condotto dal Ministero della Salute è stato positivo?

42.3.1 Illustrare brevemente gli esiti della verifica e le eventuali criticità rilevate dal Ministero della Salute, anche nel caso di esito positivo:

43 La Regione/Provincia autonoma ha assicurato in ogni caso l'erogazione delle prestazioni assistenziali nell'anno 2021 nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica (art. 26, co. 4, utimo periodo, d.l. n. 73/2021)?

43.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

Misure funzionali all'incremento dei servizi sanitari:

A - Personale

44 La Regione/Provincia autonoma ha rideterminato il piano dei fabbisogni di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale (art. 2-*quater* , d.l. n. 18/2020)?

44.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

45 Per l'anno 2021, la Regione/Provincia autonoma ha incrementato la spesa del personale nei limiti indicati nell'allegato B al d.l. n. 34/2020 (art. 1, co. 10, d.l. n. 34/2020)?

45.1 In caso di risposta affermativa, indicare l'ammontare dell'incremento registrato nel rendiconto 2021 rispetto all'esercizio 2020:

45.2 In caso di risposta affermativa, indicare l'ammontare dell'incremento registrato nel bilancio consolidato 2021 rispetto all'esercizio 2020:

Contratti e acquisti di beni e servizi

46 Sono stati sottoscritti contratti ai sensi dell'art. 8-*quinquies* , d.lgs. n. 502/1992 con operatori accreditati o autorizzati, in deroga al limite di spesa vigente di cui all'art. 45, co. 1-*ter* , d.l. n. 124/2019, per incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia (art. 3, cc. 1, 2 e 4 d.l. n. 18/2020, come prorogato *ex* art. 19, d.l. n. 183/2020)?

46.1 In caso di risposta affermativa, indicare il numero dei contratti sottoscritti, il relativo ammontare e la natura (operatore accreditato o solamente autorizzato) dei contraenti:

47 La Regione/Provincia autonoma ha attivato, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie anche temporanee sia all'interno che all'esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell'emergenza COVID-19 (art. 4, d.l. n. 18/2020, come prorogato *ex* art. 19, d.l. n. 183/2020)?

47.1 In caso di risposta affermativa, indicare le risorse impegnate nel 2021 a valere sul bilancio regionale:

48 Al fine di disporre temporaneamente di beni immobili per far fronte alla gestione dell'isolamento delle persone contagiate da SARS-CoV-2, la Regione/Provincia autonoma ha stipulato contratti di locazione di strutture alberghiere ovvero di altri immobili (art. 1, co. 2, d.l. n. 34/2020, come prorogato dall'art. 21, d.l. n. 41/2021)?

48.1 In caso di risposta affermativa, indicare:

Totale risorse impegnate	
Totale risorse pagate	

49 A seguito della sospensione delle attività ordinarie, la Regione/Provincia autonoma ha riconosciuto agli operatori privati accreditati acconti in misura complessivamente non superiore al 90 per cento dei *budget* di spesa attribuiti a ciascuno di essi con i relativi contratti e salvo conguaglio (art. 1, co. 495, l. n. 178/2020)?

49.1 In caso di risposta affermativa, indicare:

Totale risorse impegnate	
Totale risorse pagate	

49.2 In caso di riconoscimento, nell'ambito del contributo massimo del 90 per cento, del contributo *una tantum* a ristoro dei soli costi fissi sostenuti dalle strutture private accreditate, è stata richiesta la prescritta rendicontazione (art. 1, co. 495, l. n. 178/2020)?

49.2.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

SEZIONE VIII - ANALISI FONDI PER EVENTI SISMICI DEL 2016
(DA COMPILARE SOLO PER LE REGIONI INTERESSATE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016)

1. Tipologia fondi

Risorse erogate nel 2021 provenienti da:	*Importi in euro*
a) Fondi Regionali	
b) Fondi ex art. 1, co. 363, l. n. 232/2016	
c) Fondi comunitari	
d) Fondi da liberalità di privati	
e) Altri fondi	
TOTALE	**0,00**

1.1 Specificare nel box sottostante per ogni tipologia di fondi, le appostazioni contabili (titolo, tipologia, categoria, capitolo). Per la lett. e) specificare anche la previsione normativa, la provenienza e l'importo dei singoli fondi. Se necessario utilizzare anche la sez. IX "NOTE".

2. Forme di utilizzazione dei fondi erogati nel 2021:

Importi in euro

Tipologia di spesa	Impegnato	FPV	Erogato	Da erogare
Trasferimenti ad altri enti				
Contributi a privati				
Gestione diretta				
Altre forme				
TOTALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2.1 Specificare nel box sottostante per ogni tipologia di spesa le appostazioni contabili (missione, programma titolo). Se necessario utilizzare anche la sez. IX "NOTE.

Forme di controllo

3. Precisare nel box sottostante le forme di controllo poste in essere dalla Regione in ordine alla gestione dei fondi erogati nel 2021 destinati agli interventi connessi agli eventi sismici

Data di compilazione:

	lì	

Il Collegio dei revisori	Responsabile della ragioneria e/o dell'Ufficio bilancio della Regione/Provincia autonoma

22A03548

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sodio ioduro, «Sodio Ioduro 131I GE».

Estratto determina AAM/PPA n. 465/2022 dell'8 giugno 2022

Si autorizza la seguente variazione relativamente al medicinale «SODIO IODURO 131I GE» (A.I.C. 041793), per le descritte confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

A.I.C. n. 041793011 - «74 mbq/ml soluzione orale» 1 flaconcino multidose da 0,5 a 10 ml;

A.I.C. n. 041793023 - «925 mbq/ml soluzione orale» 1 flaconcino multidose da 1,0 a 10 ml.

Tipo II, B.I.z. - Sostanza attiva - Altre variazioni.

Introduzione di un nuovo ASMF della sostanza attiva Sodio Ioduro (131-I) derivato da LEU, prodotto da fornitore autorizzato.

Codice pratica: VN2/2022/107.

Titolare A.I.C.: GE Healthcare S.r.l. (codice fiscale 01778520302).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A03553

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di idrossiclorochina solfato, «Idrossiclorochina Solfato Accord».

Estratto determina AAM/PPA n. 467/2022 dell'8 giugno 2022

Si autorizza la seguente variazione, relativamente al medicinale IDROSSICLOROCHINA SOLFATO ACCORD:

tipo II, C.I.z) - Aggiornamento degli stampati in seguito ai commenti degli Stati Membri (RMS e *CMS)* in fase di procedura autorizzativa iniziale (DCP).

Si modificano i paragrafi 4.2 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e i relativi paragrafi del foglio illustrativo.

Confezioni A.I.C. n:

048646018 - «200 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister Pvc/Al;

048646020 - «200 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvc/Al;

048646044 - «200 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister Pvc/Al;

048646057 - «200 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Pvc/Al;

048646069 - «200 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Pvc/Al;

048646071 - «200 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Pvc/Al.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Accord Healthcare S.L.U., con sede legale e domicilio fiscale in Moll de Barcelona -S/N, World Trade Center, edifici est, 6° Planta, 08039 Barcellona, Spagna.

Numero procedura: NL/H/4784/001/II/002.

Codice pratica: VC2/2020/593.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui al punto 1 del precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A03554

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Idelt»

Con la determina n. aRM - 72/2022 - 794 del 30 maggio 2022 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Bruno Farmaceutici S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: IDELT;

confezione: A.I.C. n. 043561087;

descrizione: «20 mg compresse» 20 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

confezione: A.I.C. n. 043561075;

descrizione: «20 mg compresse» 20 compresse in contenitore LDPE/HDPE;

confezione: A.I.C. n. 043561063;

descrizione: «10 mg compresse» 20 compresse in contenitore LDPE/HDPE;

confezione: A.I.C. n. 043561051;

descrizione: «10 mg compresse» 20 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

confezione: A.I.C. n. 043561048;

descrizione: «5 mg compresse» 20 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

confezione: A.I.C. n. 043561036;

descrizione: «5 mg compresse» 20 compresse in contenitore LDPE/HDPE;

confezione: A.I.C. n. 043561024;

descrizione: «2,5 mg compresse» 20 compresse in contenitore LDPE/HDPE;

confezione: A.I.C. n. 043561012;

descrizione: «2,5 mg compresse» 20 compresse in blister AL/PVC/PVDC.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

22A03555

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tobral»

Con determinazione aRM - 74/2022 - 3884 del 31 maggio 2022 è stata revocata, su rinuncia della Farmavox S.r.l., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Medicinale: TOBRAL.

Confezione: 042997027.

Descrizione: «0,3% collirio, soluzione» flacone contagocce 5 ml.

Paese di provenienza: Romania.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

22A03556

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Uniplus»

Con la determina n. aRM - 75/2022 - 219 del 31 maggio 2022 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Aziende chimiche riunite Angelini Francesco ACRAF S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: UNIPLUS:

confezione: 020075089;

descrizione: «Prima infanzia 60 mg + 50 mg supposte» 10 supposte;

confezione: 020075065;

descrizione: «Bambini 125 mg + 150 mg supposte» 10 supposte;

confezione: 020075040;

descrizione: «Adulti 250 mg + 350 mg supposte» 10 supposte.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

22A03557
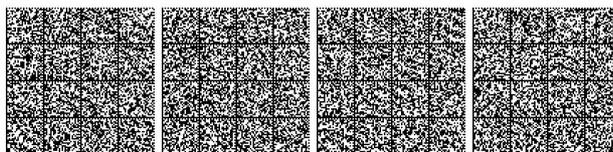
Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rabeprazolo Accord».

Con la determina n. aRM - 76/2022 - 4852 del 1° giugno 2022 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Accord Healthcare, S.L.U., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: RABEPRAZOLO ACCORD:

confezione: 041882147;

descrizione: «20 mg compresse gastroresistenti» 120 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

confezione: 041882135;

descrizione: «20 mg compresse gastroresistenti» 112 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

confezione: 041882123;

descrizione: «20 mg compresse gastroresistenti» 98 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

confezione: 041882111;

descrizione: «20 mg compresse gastroresistenti» 75 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

confezione: 041882109;

descrizione: «20 mg compresse gastroresistenti» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

confezione: 041882097;

descrizione: «20 mg compresse gastroresistenti» 50 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

confezione: 041882085;

descrizione: «20 mg compresse gastroresistenti» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

confezione: 041882073;

descrizione: «20 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

confezione: 041882061;

descrizione: «20 mg compresse gastroresistenti» 25 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

confezione: 041882059;

descrizione: «20 mg compresse gastroresistenti» 15 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

confezione: 041882046;

descrizione: «20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

confezione: 041882034;

descrizione: «20 mg compresse gastroresistenti» 7 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

confezione: 041882022;

descrizione: «20 mg compresse gastroresistenti» 5 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

confezione: 041882010;

descrizione: «20 mg compresse gastroresistenti» 1 compressa in blister OPA/AL/PVC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

22A03558

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Proluton»

Con la determina n. aRM - 77/2022 - 22 del 1° giugno 2022 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Bayer S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: PROLUTON;

confezione: 005375062;

descrizione: «250 mg/ml soluzione iniettabile a rilascio prolungato per uso intramuscolare» 1 fiala 1 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

22A03559

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Darunavir Teva».

Con la determina n. aRM - 78/2022 - 813 del 1° giugno 2022 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Teva Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: DARUNAVIR TEVA;

confezione: 044226013;

descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister al/al;

confezione: 044226025;

descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 20 × 1 compresse in blister al/al;

confezione: 044226037;

descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister al/al;

confezione: 044226049;

descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 60 × 1 compresse in blister al/al;

confezione: 044226052;

descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister al/al;

confezione: 044226064;

descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 200 × 1 compresse in blister al/al;

confezione: 044226076;

descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister pvc/aclar/pvc/al;

confezione: 044226088;

descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 20 × 1 compresse in blister pvc/aclar/pvc/al;

confezione: 044226090;

descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister pvc/aclar/pvc/al;

confezione: 044226102;

descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 60 × 1 compresse in blister pvc/aclar/pvc/al;

confezione: 044226114;

descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister pvc/aclar/pvc/al;

confezione: 044226126;

descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 200 × 1 compresse in blister pvc/aclar/pvc/al;

confezione: 044226138;

descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister pvc/aclar/pvdc/pvc/al;

confezione: 044226140;

descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 20 × 1 compresse in blister pvc/aclar/pvdc/pvc/al;

confezione: 044226153;

descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister pvc/aclar/pvdc/pvc/al;
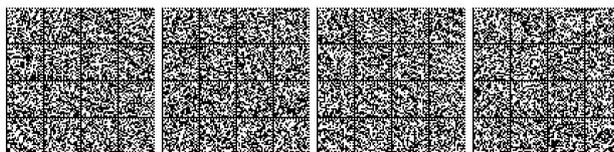
confezione: 044226165;

descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 60 × 1 compresse in blister pvc/aclar/pvdc/pvc/al;

confezione: 044226177;

descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister pvc/aclar/pvdc/pvc/al;

confezione: 044226189;

descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 200 × 1 compresse in blister pvc/aclar/pvdc/pvc/al;

confezione: 044226191;

descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone hdpe;

confezione: 044226203;

descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 3 × 60 compresse in flacone hdpe;

confezione: 044226215;

descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 240 compresse in flacone hdpe;

confezione: 044226227;

descrizione: «300 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister al/al;

confezione: 044226239;

descrizione: «300 mg compresse rivestite con film» 20 × 1 compresse in blister al/al;

confezione: 044226241;

descrizione: «300 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister al/al;

confezione: 044226254;

descrizione: «300 mg compresse rivestite con film» 60 × 1 compresse in blister al/al;

confezione: 044226266;

descrizione: «300 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister al/al;

confezione: 044226278;

descrizione: «300 mg compresse rivestite con film» 200 × 1 compresse in blister al/al;

confezione: 044226280;

descrizione: «300 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister pvc/aclar/pvc/al;

confezione: 044226292;

descrizione: «300 mg compresse rivestite con film» 20 × 1 compresse in blister pvc/aclar/pvc/al;

confezione: 044226304;

descrizione: «300 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister pvc/aclar/pvc/al;

confezione: 044226316;

descrizione: «300 mg compresse rivestite con film» 60 × 1 compresse in blister pvc/aclar/pvc/al;

confezione: 044226328;

descrizione: «300 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister pvc/aclar/pvc/al;

confezione: 044226330;

descrizione: «300 mg compresse rivestite con film» 200 × 1 compresse in blister pvc/aclar/pvc/al;

confezione: 044226342;

descrizione: «300 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister pvc/aclar/pvdc/pvc/al;

confezione: 044226355;

descrizione: «300 mg compresse rivestite con film» 20 × 1 compresse in blister pvc/aclar/pvdc/pvc/al;

confezione: 044226367;

descrizione: «300 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister pvc/aclar/pvdc/pvc/al;

confezione: 044226379;

descrizione: «300 mg compresse rivestite con film» 60 × 1 compresse in blister pvc/aclar/pvdc/pvc/al;

confezione: 044226381;

descrizione: «300 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister pvc/aclar/pvdc/pvc/al;

confezione: 044226393;

descrizione: «300 mg compresse rivestite con film» 200 × 1 compresse in blister pvc/aclar/pvdc/pvc/al;

confezione: 044226405;

descrizione: «300 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in flacone hdpe;

confezione: 044226417;

descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 240 compresse in blister al/al;

confezione: 044226429;

descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 240 × 1 compresse in blister al/al;

confezione: 044226431;

descrizione: «400 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister al/al;

confezione: 044226443;

descrizione: «400 mg compresse rivestite con film» 20 × 1 compresse in blister al/al;

confezione: 044226456;

descrizione: «400 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister al/al;

confezione: 044226468;

descrizione: «400 mg compresse rivestite con film» 60 × 1 compresse in blister al/al;

confezione: 044226470;

descrizione: «400 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister al/al;

confezione: 044226482;

descrizione: «400 mg compresse rivestite con film» 200 × 1 compresse in blister al/al;

confezione: 044226494;

descrizione: «400 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister pvc/aclar/pvc/al;

confezione: 044226506;

descrizione: «400 mg compresse rivestite con film» 20 × 1 compresse in blister pvc/aclar/pvc/al;

confezione: 044226518;

descrizione: «400 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister pvc/aclar/pvc/al;

confezione: 044226520;

descrizione: «400 mg compresse rivestite con film» 60 × 1 compresse in blister pvc/aclar/pvc/al;

confezione: 044226532;

descrizione: «400 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister pvc/aclar/pvc/al;

confezione: 044226544;

descrizione: «400 mg compresse rivestite con film» 200 × 1 compresse in blister pvc/aclar/pvc/al;

confezione: 044226557;

descrizione: «400 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister pvc/aclar/pvdc/pvc/al;

confezione: 044226569;

descrizione: «400 mg compresse rivestite con film» 20 × 1 compresse in blister pvc/aclar/pvdc/pvc/al;

confezione: 044226571;

descrizione: «400 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister pvc/aclar/pvdc/pvc/al;
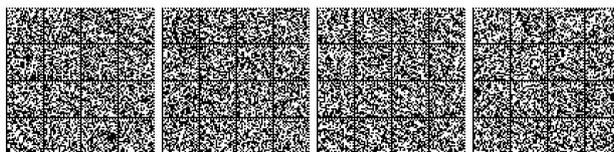
confezione: 044226583;

descrizione: «400 mg compresse rivestite con film» 60 × 1 compresse in blister pvc/aclar/pvdc/pvc/al;

confezione: 044226595;

descrizione: «400 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister pvc/aclar/pvdc/pvc/al;

confezione: 044226607;

descrizione: «400 mg compresse rivestite con film» 200 × 1 compresse in blister pvc/aclar/pvdc/pvc/al;

confezione: 044226619;

descrizione: «400 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone hdpe;

confezione: 044226621;

descrizione: «400 mg compresse rivestite con film» 3 × 60 compresse in flacone hdpe;

confezione: 044226633;

descrizione: «400 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in flacone hdpe;

confezione: 044226708;

descrizione: «600 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister pvc/aclar/pvc/al;

confezione: 044226710;

descrizione: «600 mg compresse rivestite con film» 20 × 1 compresse in blister pvc/aclar/pvc/al;

confezione: 044226722;

descrizione: «600 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister pvc/aclar/pvc/al;

confezione: 044226734;

descrizione: «600 mg compresse rivestite con film» 60 × 1 compresse in blister pvc/aclar/pvc/al;

confezione: 044226746;

descrizione: «600 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister pvc/aclar/pvc/al;

confezione: 044226759;

descrizione: «600 mg compresse rivestite con film» 200 × 1 compresse in blister pvc/aclar/pvc/al;

confezione: 044226823;

descrizione: «600 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone hdpe;

confezione: 044226835;

descrizione: «600 mg compresse rivestite con film» 3 × 60 compresse in flacone hdpe;

confezione: 044226847;

descrizione: «600 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in flacone hdpe;

confezione: 044226850;

descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 240 compresse in blister pvc/aclar/pvc/al;

confezione: 044226862;

descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 240 × 1 compresse in blister pvc/aclar/pvc/al;

confezione: 044226874;

descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 240 compresse in blister pvc/aclar/pvdc/pvc/al;

confezione: 044226886;

descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 240 × 1 compresse in blister pvc/aclar/pvdc/pvc/al;

confezione: 044226898;

descrizione: «300 mg compresse rivestite con film» 240 compresse in blister al/al;

confezione: 044226900;

descrizione: «300 mg compresse rivestite con film» 240 × 1 compresse in blister al/al;

confezione: 044226912;

descrizione: «300 mg compresse rivestite con film» 240 compresse in blister pvc/aclar/pvc/al;

confezione: 044226924;

descrizione: «300 mg compresse rivestite con film» 240 × 1 compresse in blister pvc/aclar/pvc/al;

confezione: 044226936;

descrizione: «300 mg compresse rivestite con film» 240 compresse in blister pvc/aclar/pvdc/pvc/al;

confezione: 044226948;

descrizione: «300 mg compresse rivestite con film» 240 × 1 compresse in blister pvc/aclar/pvdc/pvc/al;

confezione: 044226951;

descrizione: «400 mg compresse rivestite con film» 240 compresse in blister al/al;

confezione: 044226963;

descrizione: «400 mg compresse rivestite con film» 240 × 1 compresse in blister al/al;

confezione: 044226975;

descrizione: «400 mg compresse rivestite con film» 240 compresse in blister pvc/aclar/pvc/al;

confezione: 044226987;

descrizione: «400 mg compresse rivestite con film» 240 × 1 compresse in blister pvc/aclar/pvc/al;

confezione: 044226999;

descrizione: «400 mg compresse rivestite con film» 240 compresse in blister pvc/aclar/pvdc/pvc/al;

confezione: 045180015;

descrizione: «400 mg compresse rivestite con film» 240 × 1 compresse in blister pvc/aclar/pvdc/pvc/al;

confezione: 045180041;

descrizione: «600 mg compresse rivestite con film» 240 compresse in blister pvc/aclar/pvc/al;

confezione: 045180054;

descrizione: «600 mg compresse rivestite con film» 240 × 1 compresse in blister pvc/aclar/pvc/al.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

22A03560

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Veroxil».

Con la determina n. aRM - 80/2022 - 522 del 1° giugno 2022 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Laboratori Baldacci S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: VEROXIL;

confezione: 025586025;

descrizione: 30 compresse 2,5 mg.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

22A03562
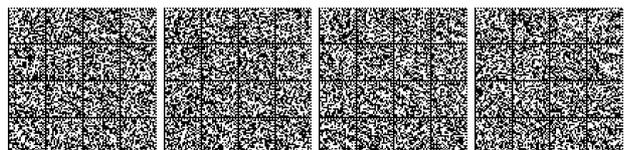
Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Perfalgan».

Con la determina n. aRM - 79/2022 - 1401 del 1° giugno 2022 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Bristol Myers Squibb S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: PERFALGAN;

confezione: 035475019;

descrizione: «10 mg/ml soluzione per infusione» 12 flaconcini da 100 ml;

confezione: 035475021;

descrizione: «10 mg/ml soluzione per infusione» 12 flaconcini da 50 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

22A03561

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Entrata in vigore dell'accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio del 2007.

Si è perfezionata la procedura prevista per l'entrata in vigore dell'accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico fatto a Maputo l'11 luglio del 2007.

La ratifica è stata autorizzata con legge 8 ottobre 2020, n. 144, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 2 novembre 2020.

In conformità al suo art. 25, l'accordo è entrato in vigore il 9 maggio 2022.

22A03573

Entrata in vigore dell'accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla collaborazione negli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico, fatto a Buenos Aires il 27 febbraio 2019.

Si è perfezionata la procedura prevista per l'entrata in vigore dell'accordo quadro fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla collaborazione negli usi pacifici dello spazio *extra*-atmosferico, fatto a Buenos Aires il 27 febbraio 2019.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 43 del 14 aprile 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 5 maggio 2022.

In conformità al suo art. 15, l'accordo è entrato in vigore il 25 maggio 2022.

22A03574

Entrata in vigore dell'accordo quadro di cooperazione allo sviluppo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di El Salvador.

Si è perfezionata la procedura prevista per l'entrata in vigore dell'accordo quadro di cooperazione allo sviluppo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di El Salvador, ai sensi dell'art. 87 Cost.

In conformità al suo art. 23.1, l'accordo è entrato in vigore il 13 maggio 2022.

22A03575

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione della croce di bronzo al merito dell'Esercito

Con decreto ministeriale 1375 datato 19 maggio 2022 è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito conferita al brigadiere generale Giovanni Di Blasi, nato il 29 gennaio 1965 a Parma, con la seguente motivazione: «Ufficiale generale, costantemente impiegato in attività di alto profilo, ha profuso in ogni circostanza pregevoli doti professionali, gestendo gli assetti dipendenti con esemplare perizia e altissimo spirito di sacrificio. Carismatico e autorevole, ha saputo valorizzare, nel corso di una grave emergenza sanitaria, l'esperienza maturata sia nel rapido dispiegamento degli ospedali da campo nel nord Italia che nel supporto fornito ai cittadini di Beirut a seguito di una violenta esplosione. Con straordinaria competenza e mirabile lungimiranza, ha così fornito un determinante contributo all'individuazione di importanti soluzioni utili a velocizzare il processo di ammodernamento e rinnovamento di talune capacità della Forza armata a supporto della Nazione». Territorio nazionale ed estero (Libano), 2020 - 2021.

22A03551

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Riesame, con valenza di rinnovo, dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio dell'installazione della Mater-Biopolymer S.r.l. (già M&G Polimeri Italia S.p.a.) , sita nel Comune di Patrica.

Si rende noto che con decreto del Ministro della transizione ecologica n. 186 dell'11 maggio 2022, si è provveduto al riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 194 del 14 novembre 2012 per l'esercizio dell'installazione della Mater-Biopolymer S.r.l. (già M&G Polimeri Italia S.p.a.) sita in via Morolense km 10 - 03010 nel Comune di Patrica (FR), identificata dal codice fiscale 02812630602, con sede legale in via G. Fauser, 8 - Novara - 28100 (ID 111/10474), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale valutazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica, via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi https://www.mite.gov.it e https://va.mite.gov.it/it-IT

22A03550

Aggiornamento dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive.

Si comunica ai sensi del decreto ministeriale 6 febbraio 2018, che con decreto dirigenziale del 3 giugno 2022, per il seguente prodotto, indicato con denominazione e relativo codice MAP nella tabella sottostante, si emana l'avviso seguente:

Denominazione	Codice MAP	Fabbricante	Produttore	Importatore	Distributore/ utilizzatore	Avviso
Assembly, Igniter, Secure 2	3D 1010	SWS		SCI		Riconoscimento all’impiego nelle attività estrattive e iscrizione in elenco di prodotto in titolo alla società Schlumberger S.p.a. in qualità di importatore

Il decreto dirigenziale del 3 giugno 2022 nella stesura completa e l’aggiornamento dell’elenco di cui all’art. 1 del citato decreto, sono pubblicati all’indirizzo web:

https://unmig.mise.gov.it/index.php/it/informazioni/pubblicazioni/elencoesplosivi

22A03552

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento per atto dell’autorità, senza nomina del liquidatore, della società cooperativa «Agro Forum Iulii società cooperativa», in Tarcento.

Con deliberazione n. 804 d.d. 6 giugno 2022 la giunta regionale ha sciolto per atto dell’autorità, *ex* art. 2545-*septiedecies* del codice civile, senza nomina di un commissario liquidatore, ai sensi di quanto disposto dal 1° comma dell’art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, la cooperativa «Agro Forum Iulii società cooperativa» con sede in Tarcento, C.F. 02845560305, costituita il giorno 12 febbraio 2016 per rogito notaio avv. Bruno Panella di Udine.

I creditori o altri interessati possono chiedere la nomina motivata del commissario liquidatore, ai sensi del succitato art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell’atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

22A03549

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GU1-140) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
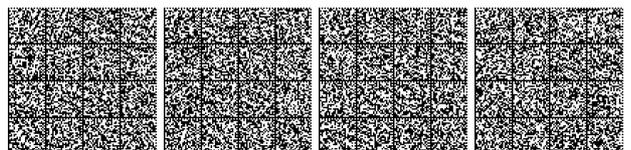
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.